

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 agosto 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2015, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale). (15R00297) *Pag.* 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2015, n. 6.

Ordinamento del personale della Provincia. (15R00333)..... *Pag.* 29

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo 2015, n. 069/Pres.

Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'articolo 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo). (15R00327).. *Pag.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2015, n. 073/Pres.


Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71. (15R00328)..... *Pag.* 45

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2015, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale). (15R00351)..... *Pag.* 46





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2015, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - parte I - del 9 aprile 2015, anno XLVI n. 11)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di livello regionale» è inserita la seguente: «metropolitano.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 36/1997

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale.».

2. Il comma 4 dell'art. 2 della l.r. n. 36/1997, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione della Regione, della Città metropolitana e delle province.».

3. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. I piani di bacino, nonché i piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale, vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «costituisce il» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce il quadro generale di», le parole: «ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle» e le parole: «e nelle loro reciproche relazioni» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Il PTR è elaborato in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti degli atti di programmazione regionale, secondo le modalità partecipative previste nell'art. 6.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 3-bis della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 3 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Pianificazione territoriale generale della Città metropolitana). — 1. La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana svolge il ruolo di organizzazione generale del territorio metropolitano riguardo ai temi insediativi, al sistema dei servizi ed alle infrastrutture attinenti all'ambito metropolitano, anche al fine della adozione del piano strategico per lo sviluppo socio-economico del relativo territorio, e riguardo alla gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse metropolitano, anche in forma associata.

2. La pianificazione territoriale della Città metropolitana ha ad oggetto l'assetto generale del territorio di area vasta ed è definita in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica regionale e con le linee strategiche di organizzazione territoriale previste nella pianificazione territoriale di livello regionale e tenuto conto delle indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica locale e delle dinamiche in atto.

3. La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana costituisce, altresì, la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale.

4. Lo strumento della pianificazione territoriale generale della Città metropolitana è il Piano territoriale generale della Città metropolitana (PTGcm).».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 4 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Pianificazione territoriale di livello provinciale). — 1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi, infrastrutture, insediamenti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi la cui localizzazione comporta ricadute sull'assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovracomunale, in coerenza con i contenuti della pianificazione territoriale regionale.

2. La pianificazione territoriale di livello provinciale, in coerenza con il PTR e con gli atti di programmazione socio-economica regionale, definisce l'assetto del territorio provinciale ed individua gli ambiti territoriali destinati alle attività di produzione agricola e quelli di presidio ambientale.



3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC provinciale).».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 36/1997

1. Nel primo alinea del comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di livello comunale» sono inserite le seguenti: «, esercitata dai comuni, singoli ed associati nonché dalle unioni dei comuni.».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale compatibili con i valori storico-culturali, paesaggistici ed ambientali e prevedendo le trasformazioni territoriali ammissibili sulla base degli atti di pianificazione territoriale di livello sovra comunale.».

3. Al comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed i Programmi attuativi (di seguito denominati PA)» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante formazione di PUC e PUO intercomunali, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni esercitano le competenze in materia di pianificazione e di gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione degli strumenti di cui al comma 3, nel rispetto della vigente normativa sull'obbligo di esercizio associato di funzioni mediante unione di comuni o convenzione, anche con gli uffici della Città metropolitana e delle province.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «La Regione» sono inserite le seguenti: «, la Città metropolitana», le parole: «della specificazione, dell'aggiornamento, della verifica» sono sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio» e le parole: «a tal fine» sono soppresse.

2. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «Tali conferenze possono assumere valenza di consultazione/scoping ai fini della relativa fase prevista per le procedure di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, garantendo la partecipazione di tutti i soggetti competenti di cui all'art. 6 della ridetta legge.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 7 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale*). — 1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli enti e le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.

2. Il sistema informativo territoriale regionale è basato su tecnologie GIS (Geographical Information System) ed è predisposto per uniformare ed integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio. Gli atti di pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge hanno come riferimento obbligatorio gli standard del sistema informativo territoriale regionale che alimenta la base dati territoriale unificata ed il repertorio cartografico e provvede alla formazione e gestione dei dati.

3. Per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale la Giunta regionale adotta linee guida che agevolano l'accesso al sistema informativo territoriale regionale da parte degli enti di cui al comma 1 e consentono, in primo luogo ai comuni, di sviluppare l'informatizzazione dei propri atti di pianificazione urbanistica.


4. I comuni, la Città metropolitana, le province, nell'ambito delle rispettive competenze, si conformano al sistema informativo territoriale regionale.

5. La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli enti locali mediante la stipula di convenzioni per lo scambio e l'integrazione delle informazioni. La Città metropolitana svolge funzioni di coordinamento per i comuni che ne fanno parte.

6. La Regione, la Città metropolitana, le province ed i comuni interessati, d'intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio e sviluppano le tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi.

7. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese ad amministrazioni pubbliche ed enti di gestione di pubblici servizi che dispongano di informazioni utili alla pianificazione del territorio.

8. L'accesso alle informazioni è aperto a tutti nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati.».



Art. 9.

Modifiche all'art. 8 della l.r. n. 36/1997

1. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle regioni limitrofe, definisce le strategie da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendole in termini di obiettivi, di livelli di tutela, di funzioni per il corretto uso del suolo.»

2. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Il PTR è redatto e pubblicato in formato digitale ed i dati e le informazioni che lo compongono costituiscono il fondamento principale del sistema informativo territoriale regionale di cui all'art. 7, comma 2.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 9 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni le parole: «la lettura critica» sono sostituite dalle seguenti: «l'analisi oggettiva», la parola: «sistemi» è sostituita dalla seguente: «ambiti» e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b)* costituire supporto per la definizione in sede di quadro strutturale della disciplina paesistica a livello regionale;».

Art. 11.

Modifica all'art. 10 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «del piano» sono inserite le seguenti: «comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 11 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 11 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Quadro strutturale*). — 1. Il quadro strutturale definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del piano sot-

to i profili insediativo, paesaggistico ed infrastrutturale, assumendo a riferimento per la sostenibilità ambientale del piano le indicazioni e le prescrizioni dei piani di bacino.

2. A questi fini stabilisce, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'art. 9, obiettivi di pianificazione, di qualità paesistica nonché prestazioni ambientali a valere per la pianificazione di livello subordinato.

3. Il quadro strutturale prevede, altresì, sulla base delle pertinenti articolazioni territoriali e tematiche:

a) la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono;

b) le indicazioni sulla suscettività d'uso del territorio, con specificazione degli obiettivi da perseguire, delle funzioni compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi;

c) per quanto di livello regionale, le indicazioni per la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, l'approvvigionamento energetico, delle discariche, degli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché delle strutture della grande distribuzione commerciale;

d) il sistema della portualità commerciale e la localizzazione dei porti turistici;

e) la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico.

4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, il quadro strutturale può individuare ambiti, aree ed interventi di interesse regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed approvati dalla Regione mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 16-*bis* ovvero mediante accordo di pianificazione di cui all'art. 57.

5. Il PTR può demandare al PTGcm e al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.

6. Il quadro strutturale può contenere altresì linee guida, atti di indirizzo e di coordinamento, indicazioni di carattere propositivo, normativo ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dell'art. 13.

7. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'art. 13 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.

8. Il PTR costituisce sede di sostituzione, unificazione ed aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni.».



Art. 13.

Abrogazione dell'art. 12 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 12 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 13 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Efficacia del PTR*). — 1. Le previsioni contenute nel PTR possono assumere i seguenti livelli di efficacia di:

a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;

b) prescrizioni che demandano alla Città metropolitana, alle province ed ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;

c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'art. 11, comma 3, lettera *a)*, e comma 4, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni del PTGcm, dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, il PTR può apporre vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione delle opere di interesse regionale da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.

3. Il PTR assume il valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche in vista della successiva attribuzione ad esso del valore di Piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, da conseguirsi mediante procedura di variante di cui all'art. 16 o di accordo di pianificazione di cui all'art. 57.

4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:

a) non possono essere adottati ed approvati piani territoriali e strumenti urbanistici in genere e loro varianti e piani o programmi regionali di settore attinenti alla programmazione di interventi sul territorio che si pongano in contrasto con le prescrizioni del PTR di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTR richiamate nella lettera *a)*».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 14 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 14 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Procedimento di approvazione del PTR*). — 1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e convoca conferenze di pianificazione di cui all'art. 6, anche al fine dell'effettuazione della fase di consultazione a norma della ridetta l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale provvedimento viene data pubblicità, tramite avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell'acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.

2. Il progetto del PTR è elaborato sulla base del documento preliminare e tenuto conto degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il PTR è adottato dal Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

3. Dell'avvenuta adozione del progetto di PTR è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di PTR è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridotto avviso. Dell'avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati:

a) alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni limitrofe per l'espressione di parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL;

b) qualora il progetto incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile, alle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, ed alle aziende autonome dello Stato od enti di gestione, per l'espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL.

4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTR a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridotto termine, da parte di chiunque, previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l'indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.



5. La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.

6. L'assenso di cui al comma 3, lettera b), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi indicato, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.

7. Entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri o degli assensi di cui al comma 3, viene reso il parere motivato di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale assemblea legislativa di approvazione del PTR, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di valutazione ambientale strategica, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

Il PTR, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del programma di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa entro i successivi sessanta giorni.

8. La deliberazione di approvazione del piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.

9. Una copia del piano, in formato digitale, con i relativi allegati è trasmessa alla Città metropolitana, alle province, nonché ai comuni i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.».

Art. 16.

Abrogazione dell'art. 15 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 15 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 16 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 16 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Varianti del PTR e verifica di adeguatezza*). — 1. Il PTR può essere variato con la procedura di cui all'art. 14 ovvero con le procedure concertative di cui agli articoli 57, 58 e 61 in caso di modifiche che interessino soltanto parti del territorio regionale o sue specifiche componenti.

2. Con riferimento alle varianti al PTR che interessino soltanto una parte del territorio regionale sono in ogni caso coinvolti esclusivamente gli enti locali interessati.

3. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTR, il Consiglio regionale assemblea legislativa, su proposta formulata dalla Giunta, accerta l'adeguatezza del piano stesso anche alla luce degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 16-bis della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 16 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Progetti in attuazione del PTR di approvazione regionale*). — 1. Il PTR, con riferimento agli ambiti, alle aree ed agli interventi individuati nel relativo quadro strutturale a norma dell'art. 11, comma 4, è attuato mediante progetti a scala urbanistica od edilizia, costituenti strumenti operativi da promuovere ed approvare da parte della Regione.

2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e la stima dei costi delle opere, necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dal PTR.

3. I progetti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti locali interessati ed a seguito di preventiva intesa con la Città metropolitana, con le province, con i comuni interessati e sono pubblicati secondo le modalità stabilite dall'art. 14, commi 3 e 4.

4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per il territorio, nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri ed assensi previsti dalla vigente legislazione in materia. Il provvedimento di approvazione è comprensivo del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Regione e della VAS ove prescritta ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed ha valore di titolo edilizio.

5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'art. 14, commi 8 e 9.

6. Le previsioni dei progetti approvati ai sensi del presente articolo prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale.

7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti in sede di approvazione dei suddetti progetti può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere dagli stessi previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.».

Art. 19.

Modifica alla rubrica del Titolo III della l.r. n. 36/1997

1. Alla rubrica del Titolo III della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «LIVELLO» sono inserite le seguenti: «METROPOLITANO E».



Art. 20.

Inserimento degli articoli 16-ter, 16-quater e 16-quinquies della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 16-bis della l.r. n. 36/1997, come inserito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-ter (*Piano Territoriale Generale della Città metropolitana*). — 1. Il PTGcm definisce l'assetto generale del territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche di area vasta previsti all'art. 3-bis.

2. Il PTGcm in particolare:

a) ha i contenuti peculiari della pianificazione territoriale generale dell'area metropolitana e definisce gli obiettivi, le strategie e le scelte pertinenti a tale livello, individuando anche gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della Città metropolitana;

b) ha i contenuti del PTC provinciale di cui agli articoli 18, 19 e 20;

c) può avere contenuto ed efficacia di PUC per i comuni associati nonché per i singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 16-quater (*Efficacia del PTGcm*). — 1. Le previsioni contenute nel PTGcm possono assumere i seguenti livelli di efficacia:

a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo dei comuni di specificarne la motivazione;

b) di prescrizione che demandano ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui agli articoli 3-bis e 16-ter e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;

c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche attinenti all'ambito metropolitano.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani comunali. Il PTGcm può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.

3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTGcm e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:

a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTGcm indicati ai commi 1, lettera b) e c);

b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTGcm richiamate alla lettera a).

Art. 16-quinquies (*Procedimento di adozione ed approvazione del PTGcm e verifica di adeguatezza*). — 1. Il PTGcm è approvato e può essere variato con lo stesso procedimento stabilito all'art. 22.

2. Ove il PTGcm assuma anche contenuti e valore di PUC è approvato per i territori dei comuni interessati con il procedimento di cui all'art. 38 oppure di cui all'art. 39.

3. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTGcm il Consiglio della Città metropolitana ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 2 dell'art. 17 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le sue specificazioni settoriali e di ambito» sono soppresse.

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 17 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«c-bis) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 18 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole «sintesi interpretative» sono sostituite dalle seguenti: «relative sintesi», alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: «con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni dei piani di bacino e la lettera e) è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 18 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 23.

Modifica all'art. 19 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 19 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «i fini» sono sostituite dalle seguenti: «le finalità, comprensive degli obiettivi di sostenibilità ambientale.»

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 20 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 20 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Struttura del piano*). — 1. Il PTC provinciale:

a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli enti mediante apposite intese da sottoscrivere prima dell'adozione del PTC;

b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente delineati dalla pianificazione regionale;



c) stabilisce i criteri per la disciplina delle aree poste al contorno degli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante, da assumere a riferimento per la pianificazione urbanistica comunale;

d) individua, in coerenza con le indicazioni del PTR, gli ambiti territoriali, con le indicazioni per la relativa disciplina, da destinare alle attività di produzione agricola, e quelli di presidio ambientale, sulla base dei seguenti criteri:

1) per gli ambiti di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento;

2) per gli ambiti di presidio ambientale quelli caratterizzati da:

2.1 aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;

2.2 aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;

2.3 aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale;

e) individua e disciplina, in conformità alle indicazioni del PTR:

1) il sistema del verde a livello provinciale;

2) il sistema delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico con valenza sovracomunale, con particolare riguardo ai servizi dell'istruzione secondaria di secondo grado;

3) i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture industriali, direzionali, terziarie, turistico-ricettive e degli impianti tecnologici;

4) il sistema della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;

f) stabilisce i criteri per l'individuazione e la disciplina nei PUC delle aree da sottoporre ad azioni coordinate di trasformazione dell'assetto urbanistico per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali, turistici, servizi territoriali ed infrastrutture con valenza sovracomunale, mediante schemi a carattere orientativo;

g) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.

2. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al

fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni nel rispetto della presente legge.

3. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'art. 21 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.»

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 21 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 21 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale*). — 1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere i seguenti livelli di efficacia:

a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;

b) di prescrizione che demandano ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui all'art. 20, comma 1, lettere c), d), e), numeri 1 e 4, e f), e che sono corredate di apposita disciplina transitoria avente contenuti pertinenti alla scala comunale ed operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;

c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza provinciale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei PUC. Il PTC provinciale può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.

3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:

a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati al comma 1, lettere b) e c);

b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTC provinciale richiamate alla lettera a).».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 22 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 22 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale*). — 1. Le province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore,



procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, attivando le conferenze di pianificazione di cui all'art. 6, anche ai fini della fase di consultazione di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il progetto del PTC provinciale è elaborato sulla base degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico.

3. Dell'avvenuta adozione del progetto di PTC provinciale è dato avviso nel BURL da parte della Provincia e nel sito informatico provinciale. Il progetto di PTC provinciale è trasmesso alla Regione ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed è reso consultabile nel sito informatico provinciale per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell'avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati per l'espressione di apposito parere od assenso da parte:

a) della Regione, che lo rende entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dei pareri dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici interessati a norma del comma 7;

b) dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici ritenuti interessati da rendersi alla Provincia ed alla Regione entro il termine di novanta giorni dall'inserimento del progetto nel sito informatico della Provincia;

c) qualora il progetto incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile delle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, e delle aziende autonome dello Stato o degli enti di gestione, per l'espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL.

4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTC provinciale a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso, da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l'indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale, e da comunicare alla Provincia, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.

5. I comuni, gli enti parco, la Città metropolitana e le province relativamente ai territori limitrofi esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere da trasmettere alla Provincia ed alla Regione, nei termini indicati al comma 3, formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.

6. L'assenso di cui al comma 3, lettera c), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi stabilito, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.

7. La Regione esprime il proprio parere, comprensivo anche del parere motivato di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio. Il parere regionale ha carattere vincolante con riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c).

8. La Provincia, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere regionale, previa verifica da parte della Regione dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS ed acquisito il parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle amministrazioni pubbliche e degli enti di gestione qualora il piano da approvare incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.

9. L'assenso di cui al comma 8 si considera acquisito trascorso il termine a tal fine stabilito in apposita comunicazione della Provincia e, comunque, non inferiore a trenta giorni.

10. La deliberazione di approvazione del PTC provinciale, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Provincia e, per estratto, nel BURL.

11. Una copia del PTC provinciale approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati alla Regione ed a tutti i comuni interessati i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURL.».


Art. 27.

Sostituzione dell'art. 23 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 23 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Varianti del PTC provinciale e verifica di adeguatezza*). — 1. Il PTC provinciale può essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui all'art. 22, nonché nelle ipotesi previste dagli articoli 57, 58, comma 6, e 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste.

2. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTC provinciale il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».



Art. 28.

Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 36/1997

1. Le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 24 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* struttura del piano comprensiva delle norme degli ambiti e delle norme dei distretti;

d) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida contenenti criteri e modalità per la redazione del PUC e del PUC semplificato.».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 25 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 25 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Descrizione fondativa del PUC*). — 1. La descrizione fondativa del PUC analizza le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio e ne fornisce una lettura oggettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano.

2. La descrizione fondativa è costituita dalle opportune analisi conoscitive e relative sintesi, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, riferite:

a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storicoantropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità, assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di bacino e sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche di maggior dettaglio che risultino necessarie in relazione alle condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC;

b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;

c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;

d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;

e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali, comprensivo dell'illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso:

a) il grado di suscettività al dissesto del territorio con riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e la pericolosità, sotto il profilo idraulico, nei termini di cui al comma 2;

b) il grado di vulnerabilità del territorio, con riferimento alle risorse idriche ed ai profili paesistici, ambientali, storico-archeologici, climatici, naturalistici, agroforestali ed infrastrutturali, nonché i vincoli operanti sul territorio;

c) le esigenze di natura economico-sociale in relazione alle preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti prospettive di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di eventuale trasformazione;

d) la congruenza fra le condizioni territoriali esistenti e le previsioni di assetto ipotizzate e la compatibilità con le indicazioni contenute nei piani territoriali di livello sovracomunale;

e) gli elementi rilevanti da considerare nelle diverse parti del territorio per la definizione della disciplina urbanistico-edilizia anche sotto il profilo paesaggistico e per l'individuazione degli edifici di valore architettonico e di quelli meritevoli di riqualificazione.

4. I comuni possono avvalersi delle analisi conoscitive e delle relative sintesi contenute nella descrizione fondativa del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale.».

Art. 30.

Modifiche all'art. 26 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 26 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «relativamente» è sostituita dalle seguenti: «, comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, in relazione» e dopo le parole: «di livello regionale» è inserita la seguente: «, metropolitano».

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 27 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 27 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Struttura del PUC*). — 1. La struttura del PUC è costituita da:

a) cartografie in scala da 1:25000 ad almeno 1:5000 che individuano:

1) gli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento;

2) i distretti di trasformazione per i quali il piano configura scelte di rilevante trasformazione;

3) i territori privati, boschivi e naturali di cui all'art. 37;

4) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti ed in progetto;



b) norme degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e norme dei distretti di trasformazione, comprensive della disciplina paesistica, dei margini di flessibilità delle relative indicazioni, della disciplina geologica e dell'eventuale disciplina di cui agli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies.

2. La struttura del piano contiene inoltre una relazione che evidenzia:

a) le scelte urbanistiche qualificanti in rapporto agli obiettivi del piano, con specifico riferimento al sistema degli spazi e dei servizi pubblici e delle infrastrutture, anche di livello sovracomunale;

b) il carico urbanistico a livello comunale sulla base di quanto stabilito all'art. 33;

c) l'indicazione del riferimento delle proprie previsioni alle zone omogenee come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

3. Nei casi in cui il piano evidenzi, a norma dell'art. 25, comma 3, lettera c), e dell'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni, la rilevanza dell'offerta turistico-ricettiva esistente o di previsione, le norme del piano devono contenere una specifica disciplina per:

a) articolare l'offerta turistica con riferimento alle tipologie previste dalle leggi regionali in materia e stabilire i relativi margini di flessibilità;

b) assicurare la valorizzazione ed il mantenimento della destinazione d'uso delle strutture ricettive esistenti e previste.»

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 28 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 28 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e ambiti di completamento*). — 1. Costituiscono ambiti di conservazione le parti di territorio, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito e, quindi, non suscettibili di modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico urbanistico.

2. Costituiscono ambiti di riqualificazione le parti di territorio edificate che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-idrogeologico ed urbanistico inadeguato e, quindi, suscettibili di interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione che siano finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed ambientale e alla messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica.

3. Costituiscono ambiti di completamento le parti di territorio in situazione di sicurezza idraulica ed idrogeologica caratterizzate da un tessuto edificato che il PUC descrive ed individua come suscettibile di integrazioni mediante interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione che siano coerenti con i valori paesaggistici dei luoghi e con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificato.

4. Il PUC definisce:

a) il perimetro degli ambiti e gli elementi che li compongono;

b) la disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi, anche in applicazione delle misure di cui agli articoli da 29-bis a 29-quinquies, e la disciplina paesistica e geologica;

c) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile;

d) la localizzazione e la tipologia dei servizi e delle infrastrutture pubblici e di uso pubblico, previa valutazione delle dotazioni esistenti, da individuarsi in modo coerente con la pianificazione metropolitana e provinciale, anche per quanto riguarda il bilancio delle dotazioni disponibili;

e) le aree e i casi in cui l'intervento è assoggettato ad obbligo di titolo edilizio convenzionato secondo i criteri indicati all'art. 49.»

Art. 33.

Modifiche all'art. 29 della l.r. n. 36/1997

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 29, della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed aventi quale esito l'incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale modificazione qualitativa» sono soppresse.

2. Il primo alinea del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Il PUC definisce, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili.»

3. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «con particolare riferimento ai parametri di adattamento ai cambiamenti climatici».

4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e geologica e vegetazionale;».

5. La lettera d) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «d) la densità territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie agibile sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione



nelle aree edificabili individuate dal PUC o dai PUO, con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;».

6. Alla lettera f-bis) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «le» è inserita la seguente: «eventuali».

7. La lettera g) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

8. I commi 4 e 5 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 34.

Inserimento degli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis (Perequazione urbanistica). — 1. Il PUC può prevedere per la sua attuazione forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle previsioni relative a distretti di trasformazione o ad ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, stabilendone i criteri e le modalità operative, in coerenza con le indicazioni degli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

2. Per l'attuazione delle previsioni edificatorie derivanti dall'applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa ai distretti od agli ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, il PUC può individuare, anche mediante appositi schemi di organizzazione urbanistica, gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, le aree ove concentrare la nuova edificazione e gli immobili da cedersi gratuitamente al Comune o da vincolare all'uso pubblico per la realizzazione di servizi e di infrastrutture, anche al fine della gestione dei crediti edilizi di cui all'art. 29-ter e dell'applicazione delle norme di compensazione di cui all'art. 29-quater.

La perequazione urbanistica può essere applicata anche tra due o più comuni ove gli stessi procedano alla formazione di un PUC intercomunale esteso ai relativi territori, previo apposito atto di intesa.

Art. 29-ter (Riqualificazione edilizia o urbanistica e credito edilizio). — 1. Il PUC può individuare negli ambiti e nei distretti di trasformazione gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica caratterizzati da:

a) condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico;

b) condizioni di incompatibilità per contrasto con la destinazione d'uso dell'ambito o del distretto di trasformazione o per la tipologia edilizia;

c) situazioni di degrado strutturale, funzionale od igienico-sanitario che richiedono un insieme sistematico di opere od interventi;

d) situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche.

2. Ove gli interventi di cui al comma 1 prevedano la demolizione totale o parziale dei fabbricati, il PUC stabilisce i parametri per l'utilizzazione del corrispondente credito edilizio in funzione della destinazione d'uso degli edifici da demolire ed individua gli ambiti e i distretti nei quali tale credito può essere trasferito, anche con tempistiche di utilizzo differite, fissando le relative percentuali di utilizzo per l'attuazione degli interventi previsti nei distretti e negli ambiti secondo la rispettiva disciplina.

3. Per credito edilizio si intende la quantità di superficie agibile della costruzione esistente oggetto di demolizione eventualmente ridotta in relazione alla destinazione d'uso degli edifici da demolire in base ai coefficienti previsti dal PUC in funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica perseguiti. Non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza od in difformità dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione.

4. I crediti edilizi sono negoziabili e trasferibili tra i soggetti interessati, previa trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, e sono annotati in apposito registro tenuto dal Comune, consultabile da parte di chiunque con le stesse modalità di consultazione del PUC, nel quale sono riportati:

a) il soggetto titolare del credito edilizio e gli estremi del titolo edilizio con il quale è stato assentito l'intervento di demolizione e riconosciuto il corrispondente credito edilizio derivante dall'applicazione delle regole fissate dal PUC ai sensi del comma 3;


b) i soggetti divenuti titolari del credito edilizio a seguito di successivi atti di trasferimento e gli estremi dei relativi atti oggetto di trascrizione;

c) gli estremi del titolo edilizio con il quale il credito edilizio è stato utilizzato in tutto o in parte, con indicazione della data di sua estinzione o della eventuale quantità residua utilizzabile.

Art. 29-quater (Compensazione urbanistica). — 1. In presenza di vincoli preordinati all'esproprio il PUC può stabilire, in luogo della corresponsione dell'indennità di esproprio in denaro ed a fronte della cessione volontaria e gratuita del bene, l'attribuzione di diritti edificatori espressi in superficie agibile utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato soggetta alle formalità stabilite all'art. 49, comma 4, per i titoli convenzionati, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio nel registro di cui all'art. 29-ter, comma 4.

2. La compensazione di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzata come modalità di indennizzo nel caso di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio.

3. Al fine di acquisire immobili funzionali all'attuazione delle previsioni di realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche, il Comune può procedere alla permuta con beni immobili di proprietà pubblica di valore tale da indennizzare gli immobili oggetto di dichiarazione di pubblica utilità.



Art. 29-quinquies (*Misure di incentivazione della riqualificazione urbana*). — 1. In attuazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 34, comma 3, il PUC, per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nelle aree urbane mediante interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione, può prevedere:

a) premialità costituite da quote percentuali di incremento del volume geometrico di edifici o complessi di edifici, utilizzabili senza applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa previsto dal PUC, ma con osservanza degli altri parametri urbanistici, da individuare e quantificare nel rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che siano oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. Tali premialità non possono comunque superare il limite del 35 per cento del volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti;

b) distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.»

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 30 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 30 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Norme degli ambiti*). — 1. Le norme degli ambiti definiscono gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi, nonché al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti.

2. Le norme specificano:

a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell'entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;

b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie;

c) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS;

d) la disciplina paesistica degli ambiti.

3. Le norme determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE

territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'art. 28, comma 4, lettera c). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.»

Art. 36.

Modifiche all'art. 31 della l.r. n. 36/1997

1. Nella rubrica dell'art. 31 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di congruenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei distretti».

2. Il comma 1 dell'art. 31 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le norme dei distretti di trasformazione definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC.»

3. Il comma 2 dell'art. 31 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al comma 3 dell'art. 31 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di congruenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei distretti di trasformazione».

5. Al comma 3-ter dell'art. 31 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di congruenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei distretti di trasformazione».

6. Il comma 4 dell'art. 31 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 37.

Modifiche all'art. 32 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 32 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con riferimento all'intero territorio comunale ed in base ai» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 32 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «e di completamento».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 32 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in funzione anche delle modalità di intervento previste a norma del comma 5, lettera b), del medesimo articolo» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'art. 32 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «e di completamento» e dopo le parole: «spetta al PUC» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale.»

5. I commi 7 e 8 dell'art. 32 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.



Art. 38.

Sostituzione dell'art. 33 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 33 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Carico urbanistico*). — 1. Il carico urbanistico che determina il fabbisogno di servizi ed infrastrutture è definito dal PUC sulla base di approfondite e adeguate analisi ed è formato dalla sommatoria della capacità insediativa residenziale esistente e prevista dal piano, della capacità delle strutture per l'ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera esistenti e previste dal piano, degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi di cui all'art. 34, comma 1, degli addetti delle aziende agricole e delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche, terziarie e commerciali esistenti e previste dal piano, degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, nonché degli abitanti equivalenti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico e della dotazione depurativa e della capacità di smaltimento dei rifiuti. Il carico urbanistico relativo ai servizi di valenza sovracomunale e per grandi attrezzature di interesse generale esistenti e previsti dal piano è determinato sulla base degli addetti e degli utenti mediamente presenti secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 34.

2. Il PUC, al fine della determinazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui all'art. 32, provvede alla definizione analitica del carico urbanistico come indicato al comma 1, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i seguenti criteri di riferimento:

a) per la determinazione della capacità insediativa residenziale, in funzione:

- 1) del numero dei vani delle abitazioni primarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;
- 2) del numero dei vani delle abitazioni secondarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;
- 3) della superficie agibile delle abitazioni previste dal piano, assumendo, salvo diversa dimostrazione in funzione delle tipologie residenziali previste dal piano, il parametro di 25 metri quadrati per abitante;

b) per la determinazione della capacità delle strutture per l'ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;

c) per la determinazione degli addetti delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche e commerciali esistenti e previste dal piano, in funzione della superficie agibile delle strutture esistenti e di quelle previste dal PUC, nonché della superficie delle aree esterne esistenti e previste dal PUC e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento produttivo;

d) nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie coperta dei fabbricati esistenti destinati alla produzione e della superficie agibile dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni produttive

previste dal piano e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento, salvo quanto stabilito alla lettera a) per i fabbricati ad uso abitativo;

e) per la determinazione degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, in funzione della superficie agibile per gli insediamenti direzionali e terziari e della superficie netta di vendita per le strutture della grande distribuzione commerciale, secondo le densità stabilite dal piano in funzione della tipologia degli insediamenti e delle tipologie merceologiche.

3. Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è dimensionato in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale, sulla base del carico urbanistico come sopra definito e secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'art. 34.».

Art. 39.

Sostituzione dell'art. 34 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 34 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:


«Art. 34 (*Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti*). — 1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:

a) aree ed edifici per l'istruzione:

- 1) asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, anche a servizio di più comuni;
- 2) istruzione superiore dell'obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni;
- 3) strutture sportive da riservare all'utilizzo dei complessi per l'istruzione, ove non già presenti negli stessi complessi, anche a servizio di più comuni;

b) aree ed attrezzature di interesse comune:

- 1) edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni;
- 2) edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni;
- 3) mercati comunali di quartiere e/o mercati a «km0»;
- 4) residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;
- 5) spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso;
- 6) impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di più comuni;
- 7) cimiteri e relativi servizi;
- 8) impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza, anche a servizio di più comuni;



c) aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva:

1) passeggiate ed aree pedonali per l'aggregazione sociale e manifestazioni;

2) aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche;

3) aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere;

4) impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni;

5) spiagge libere e libere attrezzate nei comuni costieri ed aree riservate alla balneazione lungo corsi o specchi d'acqua dotate di apposita regolamentazione;

d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:

1) piste ciclabili compatibilmente con la morfologia del territorio;

2) parcheggi pubblici di quartiere;

3) parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali;

4) aree pubbliche riservate alla distribuzione delle merci a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali.

2. Sono dotazioni aggiuntive che il PUC prevede, con riferimento alle indicazioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale, alle dotazioni di servizi ed infrastrutture per il trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto urbanistico, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature di interesse generale:

a) aree ed edifici per l'istruzione:

1) istruzione universitaria e relativi servizi residenziali e funzionali, anche a servizio di più comuni;

2) centri per la formazione professionale, anche a servizio di più comuni;

3) strutture pubbliche per la ricerca e l'innovazione tecnologica;

b) aree ed edifici di interesse comune:

1) assistenza sanitaria ospedaliera;

2) grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi;

3) centri fieristici ed espositivi;

4) rifugi escursionistici;

5) accoglienza per senza dimora e comunità nomadi;

6) impianti per lo smaltimento di rifiuti;

c) impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco:

1) grandi impianti sportivi;

2) parchi pubblici urbani e territoriali naturali ed attrezzati;

d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:

1) impianti per la mobilità urbana in sede propria, in presenza dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;

2) mercati anonari comunali a servizio di vasti ambiti territoriali;

3) parcheggi pubblici di interscambio, nei comuni ove sono presenti differenti sistemi di trasporto pubblico.

3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2016, emana apposito regolamento che, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti ed ai nuovi insediamenti

previsti dai piani territoriali e dai piani urbanistici, definisce le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all'uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessari per assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 1, tenuto conto delle differenti specificità del territorio ligure, delle indicazioni dei piani territoriali di livello sovracomunale e, comunque, in misura complessivamente non inferiore alla dotazione minima di 18 metri quadrati per unità di carico urbanistico come definito all'art. 33, da riferire alle ridette tipologie di servizi, riducibile fino alla metà nei comuni montani. Con lo stesso regolamento sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 2. Negli ambiti di conservazione e negli ambiti di riqualificazione individuati dal PUC le superfici degli immobili destinati o da destinare a servizi sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva al fine del rispetto della dotazione minima per unità di carico urbanistico. Con il suddetto regolamento sono altresì stabiliti:

a) la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di servizi di cui al comma 1;

b) l'indicazione dei criteri localizzativi;

c) gli incrementi della dotazione minima e le modalità per la localizzazione e la realizzazione dei servizi in caso di previsione di nuovi insediamenti residenziali nei comuni costieri e per nuovi insediamenti commerciali per la grande distribuzione;

d) gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi a basso impatto ambientale;

e) l'eventuale aggiornamento delle tipologie di servizi di cui ai commi 1 e 2.

5. Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di cui al comma 2 è stabilito dal PUC in relazione agli specifici fabbisogni ed alle relative previsioni insediative, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3.

6. Con il regolamento di cui al comma 3, in attuazione delle disposizioni dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono, altresì, definiti criteri e parametri di riferimento per la fissazione nel PUC di limiti di densità edilizia e di misure di premialità, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonché di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono individuati in modo da assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificità del territorio ligure ed in particolare dell'allineamento degli edifici esistenti, in relazione alla tipologia sia dei nuovi insediamenti, sia degli interventi preordinati al recupero edilizio ed alla riqualificazione urbana.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.»



Art. 40.

*Sostituzione dell'art. 35
della l.r. n. 36/1997*

1. L'art. 35 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Territori di produzione agricola*). — 1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e nel PTC provinciale, stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia e paesistica dei territori di produzione agricola relativa anche alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ivi ammessi. In attesa della formazione del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quali territori di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento.

2. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o ambiti di riqualificazione.

3. Nelle aree indicate dal comma 1 il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformità a piani o programmi aziendali disciplinati dal PTGcm o dal PTC provinciale, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa:

- a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola;
- b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;
- c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quanto previsto all'art. 36, comma 3;
- d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.

4. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l'effettivo esercizio dell'attività agricola, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma della vigente legislazione regionale in materia.»

Art. 41.

*Sostituzione dell'art. 36
della l.r. n. 36/1997*

1. L'art. 36 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Territorio di presidio ambientale*). — 1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua il territorio di presidio ambientale all'interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina urbanistico-edilizia contenente anche le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilità di accesso e degli impianti ivi previsti.

In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da:

a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;

b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;

c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale.

2. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e, in via residuale, le quote marginali di nuova edificazione ammesse in quanto finalizzate al presidio ambientale ed allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Al fine della realizzazione degli interventi di nuova edificazione consentiti, il PUC può prevedere l'asservimento di aree anche non contigue, purché appartenenti allo stesso ambito di conservazione o di riqualificazione.

3. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato:

1) alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d'uso, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti alla nuova edificazione, con la puntuale indicazione delle opere da realizzare e la cui regolare esecuzione è da verificare in sede di certificato di agibilità;

2) alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d'obbligo, avente efficacia non inferiore a venti anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari:

a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni di cui al punto 1, anche soltanto asserviti, previste nel progetto unitario;

b) il mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell'atto unilaterale d'obbligo, secondo il programma delle attività da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale adempimento.

4. L'accertato inadempimento degli impegni di cui al comma 3 costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (*Disciplina dell'attività edilizia*) e successive modificazioni e integrazioni e comporta la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.»



Art. 42.

*Sostituzione dell'art. 37
della l.r. n. 36/1997*

1. L'art. 37 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Territori pratici, boschivi e naturali*). — 1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua i territori pratici, boschivi e naturali specificando per ciascuno di essi le funzioni insediabili, le prestazioni, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dei manufatti ivi realizzabili funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, nonché le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ammessi.

2. In detti territori il PUC può, altresì, individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.»

Art. 43.

*Sostituzione dell'art. 38
della l.r. n. 36/1997*

1. L'art. 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Procedimento di adozione ed approvazione del PUC*). — 1. Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni il Comune, prima dell'adozione del progetto di PUC, redige ed approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC ed il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente.

2. Conclusa la fase di consultazione di cui alla l.r. n. 32/2012 successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base degli esiti di tale fase e delle attività di partecipazione effettuate, il Comune redige il progetto di PUC, contenente anche il rapporto ambientale, e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso, in formato digitale, alla Regione che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia ed alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati.

3. Il Comune, decorsi trenta giorni dall'invio degli atti a norma del comma 2, indice, anche ai fini della procedura di VAS, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni alla quale sono chiamati a partecipare le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2. Nella prima seduta di tale conferenza viene verificata la completezza del progetto di PUC adottato rispetto agli elementi costitutivi del PUC. Gli enti convocati nella conferenza di servizi, entro i successivi dieci giorni, comunicano al Comune la necessità o meno di integrazioni degli atti del progetto di PUC. In caso di comunicazione contenente la richiesta di integrazione degli atti il Comune non può procedere agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5 fino alla avvenuta integrazione di tali atti.

4. Per l'indizione e la gestione della conferenza di servizi il Comune può avvalersi degli uffici della Città metropolitana o della Provincia.

5. A seguito della riscontrata completezza degli atti il progetto di PUC adottato, unitamente al relativo atto deliberativo ed agli elaborati tecnici ad esso allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:

a) è pubblicato, anche ai fini della procedura di VAS, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;

b) è divulgato mediante effettuazione di udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;

c) è inviato, in formato digitale, alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di gestione interessati ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l'assenso di tali amministrazioni od enti.

6. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale, da assumere entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, lettera a), pena la decadenza automatica del PUC adottato. Tale deliberazione comunale deve contenere anche l'esplicitazione delle modifiche al progetto di PUC adottato apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e non è soggetta ad una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che l'accoglimento delle osservazioni comporti la riadozione del progetto di PUC.

7. In parallelo all'effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune convoca una o più sedute della conferenza di servizi di cui al comma 3 per l'illustrazione del progetto di PUC e per la programmazione del calendario delle sedute per l'esame del progetto di piano sotto i vari profili. La conferenza di servizi si conclude entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a) ed è preceduta dalla formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti partecipanti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in



materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti partecipanti alla conferenza di servizi nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia nonché alle amministrazioni ed enti partecipanti.

8. Il Comune, sulla base dei pareri di cui al comma 7, entro il termine di novanta giorni dalla data del verbale conclusivo della conferenza di servizi, assume la deliberazione consiliare di adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e di controdeduzione ai rilievi di carattere propositivo, la quale contiene la dichiarazione di sintesi prevista nell'ambito della procedura di VAS. Tale deliberazione, ove contenga modificazioni del progetto di PUC conseguenti all'obbligo di adeguamento a rilievi di carattere vincolante oppure contenga modificazioni non sostanziali che recepiscano rilievi di carattere propositivo, non è assoggettata agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui ai commi 2 e 5. La deliberazione consiliare, non appena divenuta esecutiva, è trasmessa alla Regione unitamente ai relativi elaborati, per l'approvazione del PUC.

9. La Regione approva il PUC con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 8, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l'approvazione del PUC comporti anche l'approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all'approvazione del PTR il ridotto termine di sessanta giorni decorre dall'acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge regionale di revisione organica della presente legge. L'approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell'avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e della ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS, nonché sulla base della valutazione delle controdeduzioni comunali relative ai rilievi di carattere propositivo contenuti nei pareri resi a norma del comma 7. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei rilievi aventi carattere vincolante contenuti nei ridetti pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento.

10. Il PUC approvato ed il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l'inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune nel relativo sito informatico e nel BURL, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è altresì pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale.

11. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale nel BURL e di suo inserimento nel sito informatico della Regione.»

Art. 44.

Inserimento dell'art. 38-bis della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis (PUC semplificato). — 1. I comuni possono dotarsi di PUC semplificato costituito dai seguenti elementi:

a) descrizione fondativa assunta dai contenuti della descrizione fondativa del PTGcm o dal PTC provinciale, nonché dal PTR e dai vigenti piani di bacino;

b) documento degli obiettivi;

c) struttura del piano contenente l'individuazione soltanto di ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, con le relative norme di cui all'art. 30, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato;

d) rapporto preliminare ai fini dell'assoggettamento alla procedura di verifica ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Previa intesa con la Città metropolitana o con la Provincia il progetto di PUC semplificato può essere elaborato dalla Città metropolitana o dalla Provincia.»

Art. 45.

Sostituzione dell'art. 39 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 39 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Procedimento di adozione ed approvazione del PUC semplificato). — 1. Per l'adozione e l'approvazione del PUC semplificato di cui all'art. 38-bis si applica la procedura stabilita all'art. 38, con esclusione della fase di consultazione di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevista al comma 1 del suddetto articolo, e con riduzione:

a) a quarantacinque giorni del termine di pubblicità-partecipazione previsto all'art. 38, comma 5, lettera a);

b) a sessanta giorni del termine per l'assunzione della deliberazione comunale di decisione sulle osservazioni pervenute previsto all'art. 38, comma 6;


c) a sessanta giorni del termine di conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 38, comma 7.»

Art. 46.

Inserimento dell'art. 39-bis della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 39 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Conversione in PUC di PRG corredati di disciplina paesistica). — 1. I comuni dotati di piani regolatori generali già corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, entro il 30 aprile 2017, sono tenuti, in alternativa alla adozione del PUC o del PUC semplificato, a convertire lo strumento urbanistico in PUC nel rispetto



delle condizioni e dei contenuti stabiliti all'art. 38-bis e secondo la procedura prevista all'art. 39, previo adeguamento delle previsioni e della relativa disciplina alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché alle sopravvenute normative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia. Decorso infruttuosamente il suddetto termine trovano applicazione le limitazioni stabilite all'art. 47-bis, comma 2.

2. Entro il 30 ottobre 2015 con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida di supporto tecnico per la conversione dei piani regolatori generali in PUC.».

Art. 47.

Abrogazione degli articoli 40 e 41 della l.r. n. 36/1997

1. Gli articoli 40 e 41 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 42 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 42 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Misure di salvaguardia*). — 1. A salvaguardia delle previsioni contenute nel progetto di PUC adottato ai sensi degli articoli 38, 39 e 39-bis, a far data dalla assunzione della relativa deliberazione di adozione è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le suddette previsioni. Tale misura di salvaguardia cessa la sua efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione del PUC.

2. La misura di salvaguardia di cui al comma 1 opera anche nei confronti:

a) delle varianti al PUC adottate ai sensi dell'art. 44 e delle modifiche al PUC adottate con la procedura dell'aggiornamento di cui all'art. 43, comma 3;

b) dei PUO adottati ai sensi dell'art. 51.

3. Il Presidente della Regione, a richiesta del Sindaco, con provvedimento motivato può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato e non può avere efficacia superiore a tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico adottato.».

Art. 49.

Sostituzione della rubrica del Capo III della l.r. n. 36/1997

1. La rubrica del Capo III della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «FLESSIBILITÀ, AGGIORNAMENTO E VARIANTI DEL PUC».

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 43 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 43 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Flessibilità e aggiornamento del PUC*). — 1. Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all'art. 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all'art. 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all'art. 28, comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.

2. Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio.

3. Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS e sugli obiettivi del PUC e sempreché coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:

a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale;

b) modifiche per l'adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, nonché dei distretti di trasformazione, purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.

4. Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce aggiornamento ed è effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici.



5. L'aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché della sussistenza delle condizioni di esclusione dell'applicazione della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

7. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 6.

8. Il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione approva l'aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale.

9. Gli atti deliberativi e gli elaborati dell'aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana ed alla Provincia.».

Art. 51.

Modifiche all'art. 44 della l.r. n. 36/1997

1. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Costituiscono varianti al PUC le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o nell'aggiornamento di cui all'art. 43. Le varianti sono adottate ed approvate secondo la procedura stabilita agli articoli 38 o 39 a seconda del tipo di PUC da variare.».

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 44 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 52.

Sostituzione dell'art. 45 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 45 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Verifiche intermedie del PUC in attuazione del programma di monitoraggio approvato a fini VAS*). — 1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, effettua verifiche intermedie dell'attuazione del PUC in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Comune, ove accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, adotta anche i conseguenti atti di aggiornamento o di variante a norma rispettivamente degli articoli 43 o 44.».

Art. 53.

Abrogazione degli articoli 46 e 47 della l.r. n. 36/1997

1. Gli articoli 46 e 47 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 54.

Inserimento del Capo III-bis della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 47 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente capo:

«Capo III-bis *Limitazioni all'attività di pianificazione ed all'attività urbanistico-edilizia per i comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre dieci anni*».

Art. 55.

Inserimento degli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 47 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:


«Art. 47-bis (*Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni e privo di disciplina paesistica di livello puntuale*). —

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.

2. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 30 aprile 2017 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'art. 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

Art. 47-ter (*Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato di disciplina paesistica di livello puntuale*). —

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per quelle finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.».



Art. 56.

Modifiche all'art. 48 della l.r. n. 36/1997

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 48 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «e negli ambiti di completamento», la parola: «abilitativo» è sostituita dalla seguente: «edilizio» e le parole: «della concessione edilizia convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «di titolo edilizio convenzionato».

2. Il comma 2 dell'art. 48 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 57.

Modifiche all'art. 49 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 49 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo edilizio» e alla lettera *b*) le parole: «dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 50 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.»

2. Al comma 2 dell'art. 49 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «concessione edilizia convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «titoli edilizi convenzionati».

Art. 58.

Sostituzione dell'art. 50 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 50 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo*). — 1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.

2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:

a) relazione illustrativa che:

1) dia conto della congruenza del PUO rispetto al PUC e contenga:

gli elementi di raffronto rispetto allo stato attuale, con specifico riferimento alle modificazioni dell'assetto geomorfologico e vegetazionale dell'area di intervento;

la descrizione degli interventi previsti;

2) specifici i costi presumibili per l'attuazione, i soggetti su cui gravano, le modalità finanziarie e gestionali, le fasi ed i tempi di attuazione;

b) documentazione grafica di rilievo dello stato attuale dell'area di intervento, documentazione fotografica di veduta d'insieme e di dettaglio dell'area di intervento, indagini e verifiche geologiche, geotecniche e vegetazionali;

c) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell'assetto complessivo dell'area con indicazione:

1) di tutti gli edifici previsti;

2) della sistemazione del terreno;

3) della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;

4) delle zone sottoposte a specifiche azioni di tutela o di riqualificazione paesaggistica;

5) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi di progetto;

6) degli schemi dei prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200 ed in numero sufficiente alla piena comprensione del progetto;

7) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;

8) della rispondenza dell'intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

9) della rispondenza dell'intervento alla normativa in materia di efficienza energetica delle costruzioni;

10) dell'eventuale individuazione di sub-distretti o settori di operatività minima, con attribuzione ad essi delle relative previsioni di edificazione ed urbanizzazione, in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali dell'intervento, delle infrastrutture e dei servizi del distretto;

d) specifiche norme di attuazione contenenti l'indicazione:

1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione previsti dal PUO, con i relativi margini di flessibilità da applicarsi nelle fasi di attuazione del progetto, e degli standard urbanistici da conseguire;

2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;

3) delle modalità per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;

4) dei relativi effetti a norma dell'art. 54;

e) protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all'operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assenti delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato ed enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;


f) lo schema di convenzione urbanistica avente i contenuti di cui al comma 4;

g) le mappe catastali con l'indicazione delle particelle ricomprese nel PUO, l'indicazione delle eventuali proprietà pubbliche e gli elenchi delle ditte proprietarie degli immobili eventualmente soggetti ad esproprio.

3. Il PUO, nei casi stabiliti dalla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera *f*), deve prevedere:

a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico degli immobili necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di interesse esclusivo o generale, ovvero di



allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la diretta esecuzione delle stesse in applicazione della normativa in materia di opere pubbliche, a scomputo, in tutto o in parte, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi previsti dal PUO, oppure la monetizzazione, in tutto o in parte, delle predette aree ed opere, con l'indicazione da parte del Comune della relativa finalizzazione. La monetizzazione è aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso in cui il soggetto attuatore non ceda immobili al Comune e non realizzi opere di urbanizzazione;

b) i termini per la cessione degli immobili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;

e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

5. Il PUO di iniziativa pubblica contiene, altresì, l'indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4.

6. La convenzione urbanistica approvata e stipulata deve essere trascritta a cura e spese dei soggetti attuatori nei registri immobiliari.».

Art. 59.

Sostituzione dell'art. 51 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 51 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo*). — 1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista, né richiesta alcuna trasformazione.

2. Il PUO conforme al PUC è adottato con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è contestualmente:

a) trasmessa alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia per la formulazione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni sulla compatibilità del PUO in rapporto ai rispettivi atti di pianificazione territoriale, nonché alla Regione ai fini dell'eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni ed i proprietari

di immobili compresi nel PUO possono presentare opposizioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridotto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

3. In caso di PUO aventi ad oggetto aree od immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni il Comune è tenuto a trasmettere il PUO adottato alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici per l'acquisizione del relativo parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e, comunque, prima dell'approvazione ai sensi del comma 4.

4. Il PUO è approvato con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione, con la quale sono apportati gli adeguamenti alle osservazioni formulate dagli enti a norma del comma 2, lettera a), ed al parere della Soprintendenza di cui al comma 3 e sono anche decise le osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.

5. Le modifiche apportate al PUO in conseguenza dell'adeguamento di cui al comma 4 e dell'accoglimento delle opposizioni o delle osservazioni presentate o dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.

6. Il PUO diviene efficace:

a) nel caso di PUO di iniziativa privata dalla data di stipula della convenzione nel rispetto del termine stabilito per la sua sottoscrizione nel relativo atto di approvazione;

b) nel caso di PUO di iniziativa pubblica dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PUO.

7. Il PUO può essere variato con la procedura di cui al presente articolo. Le modifiche alle relative indicazioni, che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo, sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, senza ulteriori formalità.

8. Il PUO approvato:


a) è notificato ai proprietari degli immobili che, in ragione delle previsioni del PUO, possono essere sottoposti a procedimento espropriativo;

b) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.».

Art. 60.

Abrogazione dell'art. 52 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 52 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



Art. 61.

Modifiche all'art. 53 della l.r. n. 36/1997

1. La rubrica dell'art. 53 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: (Limiti di conformità dei PUO rispetto al PUC).

2. Al comma 1 dell'art. 53 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da esso stabiliti, prevedano, purché in modo motivato» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal PUC e dal PUO, comportino».

3. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «utilizzazioni» è sostituita dalle seguenti: «destinazioni previste» e le parole: «del limite di cui alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «degli indici di utilizzazione insediativa fissati dal PUC».

5. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «spazi pubblici e» sono sostituite dalle seguenti: «aree pubbliche o».

6. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) la fissazione di distanze tra fabbricati inferiori a quelle stabilite dal PUC che risultino idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico. Tale riduzione è applicabile anche nei confronti di edifici ubicati all'esterno del perimetro del PUO.».

Art. 62.

Modifiche all'art. 54 della l.r. n. 36/1997

1. Alla rubrica dell'art. 54 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Efficacia» è sostituita dalle seguenti: «Effetti dell'approvazione».

2. Al comma 3 dell'art. 54 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «adozione» è sostituita dalla seguente: «approvazione».

Art. 63.

Abrogazione degli articoli 55 e 56 della l.r. n. 36/1997

1. Gli articoli 55 e 56 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 64.

Modifica alla rubrica del Titolo V della l.r. n. 36/1997

1. La rubrica del Titolo V della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «PROCEDIMENTI DI NATURA CONCERTATIVA CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, METROPOLITANO, PROVINCIALE E COMUNALE».

Art. 65.

Modifiche all'art. 57 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «PTR» sono inserite le seguenti: «al PTGcm», dopo la parola: «PUO» sono inserite le seguenti: «riservati ad approvazione regionale dal PTR» e dopo la parola: «legislazione» sono inserite le seguenti: «di settore».

2. Al comma 2 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il relativo progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli elaborati cartografici e normativi» e dopo la parola «conferenza» è aggiunta la seguente: «preliminare».


3. Al comma 3 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il progetto presentato deve contenere gli elementi ed essere costituito dagli elaborati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli elaborati presentati devono corrispondere ai contenuti».

4. Il comma 4 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Sull'iniziativa pianificatoria deve essere espressa nella conferenza preliminare, oppure entro il termine stabilito nella conferenza stessa che non deve comunque essere superiore a trenta giorni, da parte delle amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione da formalizzare in apposito verbale. Ove la valutazione espressa sia favorevole all'ulteriore corso del procedimento, per la conclusione dell'accordo di pianificazione si applica la procedura di cui ai commi 4-bis, 4-ter, 4-quinqües, 5 e 6.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli atti sono sottoposti all'adozione da parte del competente organo dell'Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dai rispettivi allegati sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.



4-ter. Decorso il periodo di cui al comma 4-bis, viene convocata una conferenza istruttoria tra le amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, degli atti oggetto del procedimento in vista della sua conclusione.

4-quater. L'accordo di pianificazione è concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le amministrazioni partecipanti previa autorizzazione del rispettivo organo competente.

4-quinquies. L'accordo di pianificazione concluso a norma del comma 4 quater, unitamente all'atto di pianificazione con esso approvato, è sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicità previste dalla presente legge con riferimento all'atto stesso.»

6. Il comma 5 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Nei confronti degli atti adottati a norma del comma 4-bis, operano le misure di salvaguardia di cui agli articoli 13, comma 4, 16-quater, comma 3, 21, comma 3, e 42.»

7. Il comma 6 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa può essere assunta da ciascuna delle amministrazioni interessate. In tal caso gli atti sono adottati, a norma del comma 4-bis, dall'organo competente di tutte le amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare.»

Art. 66.

Modifiche all'art. 58 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «regionale,» è inserita la seguente: «metropolitano,» e dopo la parola: «pubblica» sono inserite le seguenti: «per la definizione del relativo assetto urbanistico e paesaggistico, nonché per l'approvazione dei relativi progetti od interventi».

2. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «PUO» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui ai commi 2 e 3».

3. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito» sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «varianti al» sono inserite le seguenti: «PTGcm od al».

5. La lettera a) del comma 7 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune inte-

ressato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;»;

6. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «Regione,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco della Città metropolitana,».

7. La lettera f) del comma 7 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«f) dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l'indicazione del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione promotrice.»

8. Al comma 8 dell'art. 58 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fermo restando l'esercizio dei poteri sostituiti previsti dalla legge in caso di mancata partecipazione alla conferenza senza giustificato motivo» sono soppresse.

Art. 67.

Modifiche all'art. 59 della l.r. n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «14-bis e 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «e seguenti», le parole: «per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all'art. 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all'art. 44 ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino aggiornamento del PUC o varianti al PUC di cui all'art. 44 e modifiche al PUC in itinere».


2. I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

3. Il comma 2 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. L'indizione della conferenza di servizi deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 2 e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia del Comune interessato, sia dell'Amministrazione indicente, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso



contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

2-ter. Le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante.

2-quater. La conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta. Nel caso di progetti sottoposti a VIA o a verifica-screening il termine è elevato a centocinquanta giorni.

2-quinquies. L'Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente.

2-sexies. L'assenso comunale di cui al comma *2-quinquies* può assorbire anche la deliberazione prevista dal comma *2-ter*.

2-septies. Ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumità pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente.

2-opties. Le amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.».

5. Al comma 3 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli effetti urbanistico-edilizi da conseguire».

6. Al comma 4 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati» sono sostituite dalle seguenti: «del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti approvati» e le parole: «sul B.U.R.L. e» sono sostituite dalle seguenti: «nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonché».

7. Alla fine del comma 5 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «limitatamente alle modalità per il superamento di dissensi espressi da amministrazioni statali, mentre per la conclusione della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da enti diversi da quelli statali si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 68.

Modifiche all'art. 60 della l.r. n. 36/1997

1. La rubrica dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: (Disposizioni comuni all'accordo di pianificazione, all'accordo di programma e alla conferenza di servizi).

2. Prima del comma 1 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«01. Ove l'accordo di pianificazione, l'accordo di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all'art. 61, abbiano ad oggetto l'approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni l'assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti amministrazioni deve essere preceduta dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure.».

3. Al comma 1 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto opere pubbliche o di pubblico interesse».

4. Al comma 2 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fermo restando il termine massimo di un anno per l'inizio dei lavori» sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. Al comma 4 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «in sede di accordo» sono inserite le seguenti: «di pianificazione, di accordo».

7. Il comma 5 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge può essere demandata al Comune:

a) la concessione di proroghe ai sensi dell'art. 34, comma 5, della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

b) la facoltà di assentire direttamente in sede di titoli edilizi varianti non essenziali al progetto rientranti nei margini di flessibilità, da prefissare in apposito elaborato facente parte di quelli costitutivi del progetto approvato.».

Art. 69.

Modifiche dell'art. 61 della l.r. n. 36/1997

1. Alla rubrica dell'art. 61 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stato-Regione per localizzazione di opere di interesse statale».



2. Il comma 1 dell'art. 61 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ove per la localizzazione di opere di interesse statale regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni e integrazioni si renda necessario approvare varianti al PTR, al PTGcm, al PTC provinciale o al PUC vigente o in itinere operano, ai fini della pubblicità-partecipazione, le disposizioni di cui all'art. 58, comma 7, lettere a) e b).».

3. Al comma 2 dell'art. 61 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «anche» sono inserite le seguenti: «la Città metropolitana o».

Art. 70.

Abrogazione degli articoli 62, 65, 66 e 67 della l.r. n. 36/1997

1. Gli articoli 62, 65, 66 e 67 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 71.

Modifica della rubrica della Sezione I del Capo II

1. Alla rubrica della Sezione I del Capo II della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole «AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO» sono sostituite dalle seguenti: «AI VIGENTI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO REGIONALI».

Art. 72.

Sostituzione dell'art. 68 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 68 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Validità dei piani territoriali di coordinamento regionali di cui l.r. n. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni*). — 1. Fino all'approvazione del PTR:

a) si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

b) sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della l.r. n. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 73.

Abrogazione degli articoli 69, 74, 75, 76, 76-bis, 77 e 78 della l.r. n. 36/1997

1. Gli articoli 69, 74, 75, 76, 76-bis, 77 e 78 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 74.

Sostituzione dell'art. 79 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 79 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 79 (*Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali*). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del PTR le province adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante di cui all'art. 22 o di accordo di pianificazione di cui all'art. 57 oppure procedono alla formazione di un nuovo piano territoriale di coordinamento.

2. Fino all'approvazione del PTR le varianti ai vigenti PTC provinciali sono soggette alla procedura di cui all'art. 22 o di cui all'art. 57.».

Art. 75.

Inserimento dell'art. 79-bis della l.r. n. 36/1997

1. Dopo l'art. 79 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis (*Rapporti tra PTGcm e PTC della Provincia di Genova*). — 1. Fino all'approvazione del PTGcm nel territorio della Città metropolitana si applica il PTC della Provincia di Genova approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 22 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni ed è fatta salva la conclusione dell'iter approvativo delle varianti in corso alla data del 30 aprile 2015.».

Art. 76.

Abrogazione degli articoli 80 e 81 della l.r. n. 36/1997

1. Gli articoli 80 e 81 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 77.

Abrogazione dell'art. 83 della l.r. n. 36/1997

1. L'art. 83 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 78.


Abrogazione degli articoli 82, 84, 85, 87 ed 88 della l.r. n. 36/1997

1. Gli articoli 82, 84, 85, 87 ed 88 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 79.

Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione della previgente l.r. n. 36/1997 continuano ad essere regolati dalle relative disposizioni, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 con riferimento ai PUC, nonché negli articoli 80 e 81.



2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni possono adottare il PUC secondo i contenuti della previgente l.r. n. 36/1997 in applicazione delle nuove procedure stabilite agli articoli 38 o 39 della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge. Nell'ambito delle fasi del procedimento di approvazione del PUC previste in tali articoli viene assicurato l'adeguamento della relativa disciplina alle sopravvenute disposizioni di rilievo urbanistico – edilizio.

3. I procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente art. 40 della l.r. n. 36/1997:

a) ove siano già stati conseguiti la positiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP, sono conclusi in applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 4 e seguenti del previgente art. 40 della l.r. n. 36/1997;

b) ove non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi secondo la seguente procedura:

1) il Comune, a seguito dell'adozione del progetto definitivo ed in parallelo alla fase di pubblicità-partecipazione da effettuarsi secondo le modalità di cui al previgente art. 40, commi 2 e 3, della l.r. n. 36/1997, ma soggetta al termine di sessanta giorni consecutivi, indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare;

2) decorso il termine di pubblicità-partecipazione di cui al punto 1) il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, decide con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate ed approva il PUC apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro accoglimento, sempreché non in contrasto con i contenuti vincolanti dei pareri espressi sul progetto preliminare di PUC ai sensi del previgente art. 39 della l.r. n. 36/1997 e della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che tali modifiche non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti;

3) la conferenza di servizi decisoria si conclude entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente convocata dal Comune per la valutazione del PUC approvato ai sensi del punto 2), mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante, preceduta dalla assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC il Comune è tenuto, prima di formalizzare la determinazione conclu-

siva della conferenza, ad accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio comunale alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e degli atti del PUC e dal contestuale deposito del piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridotto sito informatico, nonché nel BURL, da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi ed il PUC sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;


c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia già effettuata la fase di pubblicità-partecipazione secondo le modalità di cui al previgente art. 40, commi 2 e 3, della l.r. n. 36/1997, a prescindere dall'avvenuta assunzione o meno della deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate prevista al comma 4 del ridotto articolo, il Comune indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per conseguire contestualmente le determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché le determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. La suddetta conferenza di servizi si conclude entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente, mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante nel rispetto degli adempimenti e delle modalità stabiliti al punto 3) della lettera b).

4. Nei confronti dei progetti preliminari di PUC adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del previgente art. 38 della l.r. n. 36/1997, si applicano le nuove procedure stabilite agli articoli 38 oppure 39 della l.r. n. 36/1997 come modificati dalla presente legge, secondo le seguenti modalità:

a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente art. 38 della l.r. n. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, della Città metropolitana e della Provincia:

1) il Comune è tenuto a decidere sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 come modificato dalla presente legge, fermo restando che il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente a trasmettere tale deliberazione alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista della convocazione, da parte del Comune, della conferenza di servizi istruttoria di cui ai commi 3 e seguenti del ridotto art. 38 come modificato dalla presente legge;

2) il procedimento è concluso in applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 del ridotto art. 38, ferma restando l'applicabilità del suddetto art. 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all'art. 38-bis della l.r. n. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;



b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione il Comune è tenuto a trasmettere il progetto di piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista dello svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 3 del ridetto art. 38 per conseguire l'approvazione del piano in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti del medesimo art. 38, ferma restando l'applicabilità dell'art. 39 della l.r. n. 36/1997 come modificato dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto art. 38-bis;

c) il Comune ove siano già stati resi i pareri della Regione e della Provincia di cui al previgente art. 39 della l.r. n. 36/1997, nonché acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, è tenuto ad adottare il progetto definitivo di PUC ai sensi del previgente art. 40, comma 1, della l.r. n. 36/1997, e, per la conclusione del relativo procedimento, ad applicare la procedura stabilita al comma 3, lettera b), punti 1), 2) e 3), del presente articolo.

Art. 80.

Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali.

1. Fino all'approvazione del PUC a norma della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge:

a) per i comuni dotati di piano regolatore generale (PRG) o di programma di fabbricazione (PdF) con annesso regolamento edilizio si applicano, nel rispetto comunque dei divieti e delle limitazioni stabilite agli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36/1997 come introdotti dalla presente legge:

1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della l.r. n. 36/1997 come modificati dalla presente legge con riferimento alle varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG e PdF), agli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e alle varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento (PTC) di livello regionale, metropolitano e provinciale;

2) la normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia;

3) le norme regionali elencate all'art. 82, comma 1, lettera b), della presente legge;

b) per i comuni dotati di PUC già approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. n. 36/1997 si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III e IV, ed al Titolo V della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge, salvo quanto previsto all'art. 81, comma 2, della presente legge.

2. Fino all'approvazione del PTR:

1) fermo restando quanto previsto al comma 1 continuano ad essere approvate ai sensi della l.r. 6/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni le varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali che siano adottate su iniziativa della Regione oppure dei comuni. L'approvazione di tali varianti è di competenza del

Consiglio regionale Assemblea Legislativa, salvo il caso di varianti al vigente PTCP di iniziativa comunale adottate nei relativi atti di pianificazione urbanistica od in sede di procedimenti concertativi. In tali ipotesi l'approvazione delle varianti è di competenza della Giunta regionale ed è preceduta dall'acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ove le varianti riguardino aree già assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:

a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;

b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;

c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate e di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell'assetto insediativo;

2) le valutazioni di competenza della Regione sui PUC sono rese sulla base degli atti di pianificazione territoriale vigenti ed operanti in salvaguardia;

3) la Regione nel rendere le proprie valutazioni ai sensi di quanto previsto al punto 1) può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

4) nelle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo di conservazione, limitatamente ai nuclei isolati, nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l'attuazione delle relative previsioni è soggetta a PUO d'interesse regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla procedura dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 57 della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi del previgente art. 75 della l.r. n. 36/1997;

5) trovano applicazione le disposizioni di cui ai previgenti articoli 74 e 75 della l.r. n. 36/1997.

Art. 81.

Disposizioni transitorie sul riparto di competenze tra Regione, Città metropolitana e province rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei comuni dotati di strumenti urbanistici generali (PRG o PdF) soggetti ai divieti ed alle limitazioni di cui agli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36/1997 come introdotti dalla presente legge sono riservate alla Regione le funzioni:

a) di approvazione di qualsiasi variante parziale, ivi comprese quelle contenute in strumenti urbanistici attuativi (SUA), con approvazione o controllo di legittimità dello SUA ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;



b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali e delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi sottese, ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;

c) di approvazione o di controllo di legittimità degli SUA conformi o loro varianti ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;

d) fino all'entrata in vigore del PTR, di approvazione di varianti ai PTC regionali approvati a norma della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le province e la Città metropolitana concludono, entro il perentorio termine di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la formazione di silenzio-assenso, i seguenti procedimenti, i cui atti siano stati precedentemente adottati dai comuni:

a) di approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali ed approvazione degli SUA ricadenti negli ambiti di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 48 (Individuazione delle aree e degli ambiti territoriali di interesse regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 contenente disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;

b) di controllo di legittimità degli SUA non ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;

c) di controllo di legittimità delle varianti ai PUC e degli aggiornamenti dei PUC approvati a norma delle previgenti disposizioni della l.r. n. 36/1997, nonché dei PUO ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima.

Art. 82.

Sostituzione ed abrogazione di norme

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli da 79, 80 e 81, le disposizioni della presente legge:

a) sostituiscono le seguenti norme statali:

1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV - articoli 33, 34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41-*quater* e *quinquies*, 42, 43, 44 - della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni;

2) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) successive modificazioni e integrazioni;

3) il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 34;

4) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia);

5) l'art. 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);

6) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

7) l'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

b) abrogano le seguenti norme regionali:

1) la legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni;

2) la legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 (Norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi) e successive modificazioni e integrazioni;

3) la legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7 contenenti norme in materia urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni;

4) la legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre), ad esclusione dell'art. 1;

5) la legge regionale 17 gennaio 1980, n. 9 (Snelimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali);

6) la legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni e integrazioni;



7) la legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni;

8) la legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante all'art. 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici);

9) la legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni;

10) la legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e successive modificazioni e integrazioni;

11) la legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e successive modificazioni e integrazioni;

12) la legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente);

13) la legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi);

14) l'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni.

2. È inoltre sostituita od abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 aprile 2015

BURLANDO

(Omissis).

15R00297

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2015, n. 6.

Ordinamento del personale della Provincia.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 26 maggio 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla base della stessa, le disposizioni della presente legge trovano applicazione per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia.

Capo I

FONTI NORMATIVE

Art. 2.

Fonti normative riservate alla legge

1. Sono regolate con legge ovvero sulla base della legge o nell'ambito dei principi posti dalla stessa, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche;
- b) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, compresa la determinazione degli orari di servizio;
- d) l'accesso al servizio e le procedure a sostegno dell'ingresso nel mondo del lavoro;
- e) i ruoli e la dotazione organica;
- f) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento della relativa attività professionale;
- g) la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività ed i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- h) i diritti sindacali.



Art. 3.

Disciplina del rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro del personale della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge o derivanti dalle fonti normative previste dalla stessa. Eventuali disposizioni di legge o regolamento che introducano discipline nei rapporti di lavoro del personale sopra indicato o di una parte di esso possono essere derogate da successivi contratti collettivi limitatamente alle materie riservate alla contrattazione collettiva e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che una legge provinciale disponga espressamente in senso contrario.

2. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 sono disciplinati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge. I contratti individuali garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. In deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. Non costituisce assegnazione di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.

4. La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio di personale degli enti di cui all'art. 1 a società o enti privati, per effetto di norme di legge, di regolamento o norme contrattuali, che attribuiscono agli stessi le funzioni o parte delle funzioni esercitate dagli enti di appartenenza. In tali casi vengono sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

5. Le determinazioni per l'organizzazione interna degli uffici e la gestione del personale sono assunte dagli organi preposti alla gestione del personale con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tenuto conto della vigente normativa sulla dirigenza e sulla struttura dirigenziale.

Art. 4.

Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli altri atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2.

2. Il contratto collettivo intercompartimentale costituisce il contratto quadro per il personale degli enti di cui all'art. 1, ad eccezione del personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia.

3. La contrattazione collettiva di comparto è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.

4. Ai fini del contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonché l'interesse degli utenti, i contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i soggetti di contrattazione.

5. Nel contratto intercompartimentale è disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.

6. In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti salienti della contrattazione:

a) la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali;

b) l'orario di lavoro;

c) il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;

d) un maggiore e più trasparente collegamento del trattamento economico alla produttività individuale e di gruppo;

e) la garanzia di un trattamento economico uniforme del personale degli enti di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale.

7. I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.

8. Vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale in generale, nonché specificamente per la dirigenza scolastica e per la dirigenza medica e veterinaria.

Art. 5.

Contrattazione collettiva - procedimento

1. La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all'art. 1 è gestita dal direttore generale/dalla direttrice generale della Provincia o da una persona idonea ed esperta dallo stesso/dalla stessa appositamente delegata alla rispettiva contrattazione. Tale persona può rappresentare, su richiesta degli stessi, anche gli altri enti che partecipano alla contrattazione collettiva intercompartimentale.

2. La parte negoziale pubblica viene nominata dai componenti di Giunta competenti per il rispettivo personale. Nella contrattazione collettiva intercompartimentale essa si compone di almeno un/una rappresentante per ciascuno dei comparti di contrattazione. La parte negoziale pubblica si attiene alle direttive impartite dalla Giunta provinciale dopo aver sentito le organizzazioni sindacali rappresentative, rispettando, in particolare, le indicazioni sui fondi all'uopo previsti.



3. La rappresentatività sindacale e la composizione della delegazione sindacale sono stabilite con contratto collettivo intercompartimentale.

4. I contratti collettivi sono vincolanti se sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentanti, tra quelle rappresentative per il rispettivo livello di contrattazione, complessivamente almeno il 50 per cento più uno degli iscritti sindacali, ai sensi della disciplina sulla rappresentatività sindacale stabilita nel contratto collettivo intercompartimentale.

5. Una volta sottoscritta, l'ipotesi di accordo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale, unitamente a una relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto. La relazione è corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi.

6. Entro i 30 giorni successivi la Giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della parte negoziale pubblica, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai sensi della vigente normativa provinciale, o impartendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.

7. I contratti collettivi diventano efficaci a partire dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. La disciplina contenuta nei contratti collettivi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, salva diversa previsione contrattuale.

9. Alle persone esterne delegate a svolgere la contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 spetta un trattamento economico che tiene conto dell'incarico assunto e delle risorse finanziarie e di tempo connesse.

10. La contrattazione collettiva decentrata può essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli enti di cui all'art. 1.

Art. 6.

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le previste procedure di contrattazione, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto ed ha effetto anche sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate nell'accordo medesimo.

Art. 7.

Contrattazione collettiva e disposizioni finanziarie

1. La spesa destinata alla contrattazione collettiva è da indicare annualmente con apposita norma nella legge finanziaria. Nella contrattazione collettiva non è consentito assumere impegni di spesa superiori a quelli stabiliti per ogni singolo anno.

2. La spesa autorizzata a carico del primo esercizio è iscritta, nell'ambito del limite stabilito ai sensi del comma 1, su apposito fondo del bilancio annuale di previsione; quella a carico degli esercizi successivi è indicata, distintamente per ciascun anno, tra gli stanziamenti a legislazione vigente del bilancio pluriennale.

3. Con la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi la Giunta provinciale preleva dal fondo di cui al comma 2 le somme necessarie a favore dei capitoli di spesa cui fanno carico le maggiori spese connesse con i rispettivi contratti collettivi.

4. L'importo non utilizzato sul fondo di cui al comma 2, è portato in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, fino ad avvenuta sottoscrizione dei relativi contratti collettivi, al fine di garantire, nei limiti consentiti dalla normativa sul periodo di riferimento dei contratti collettivi, il finanziamento dei costi contrattuali riferiti agli anni di mancato utilizzo dei fondi preventivati.

Capo II

DOTAZIONE DI POSTI E ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 8.

Dotazione di posti

1. La dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è definita con legge. La dotazione complessiva dei posti del personale degli altri enti di cui all'art. 1 e delle aziende provinciali viene definita con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta degli stessi.

2. Condizioni per poter effettuare l'assunzione di personale sono:

a) la previsione della dotazione di posti o,

b) se l'assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale.

3. In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale personale non previsto dalla dotazione dei posti che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, vengono istituiti le dotazioni di posti per settore del personale della Provincia, nel rispetto della dotazione complessiva dei posti, per cui è garantita la copertura finanziaria nel bilancio di previsione.

5. Gli articoli 15 e 15-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, rimangono in vigore.

Art. 9.

Accesso all'impiego

1. L'accesso all'impiego avviene:

a) per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta o per test attitudinali;



b) dalla prima alla quinta qualifica funzionale anche sulla base di prove selettive, seguendo un'apposita graduatoria aggiornata periodicamente e formata sulla base di una valutazione di soli titoli, che possono tenere conto anche di criteri di carattere sociale;

c) per il personale insegnante ed equiparato con procedura di valutazione sulla base di una graduatoria;

d) sulla base delle disposizioni relative alle categorie protette;

e) mediante apprendistato.

2. Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si può tenere conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che possono rendersi vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo. Le nomine per la copertura di posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo fino a tre mesi, qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuità del servizio.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento degli esami;

b) la previsione di un periodo lavorativo soggetto a valutazione tra l'esame di ammissione e la prova finale del concorso;

c) i criteri generali per la valutazione dei titoli;

d) la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, fatti salvi la presenza di entrambi i generi, il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza di commissari e commissarie del gruppo linguistico ladino, in caso di posti messi a concorso per il solo gruppo linguistico ladino, e la possibilità per tale gruppo di essere rappresentato nelle relative commissioni negli altri casi; in questi ultimi casi il gruppo linguistico maggioritario nell'ambito territoriale dell'ente cede un posto in commissione a favore del gruppo linguistico ladino;

e) l'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

f) le modalità di accesso all'impiego per gli aspiranti in possesso di titoli di studio o di formazione professionale conseguiti in uno Stato membro dell'Unione europea o ad esso equiparato o anche in uno Stato non appartenente all'Unione europea, ed equiparabili ai corrispondenti titoli di accesso previsti per i singoli profili professionali;

g) le modalità e i criteri della riammissione in servizio;

h) l'assunzione di personale a tempo determinato e i relativi limiti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

i) le modalità di accesso e svolgimento dell'apprendistato o di un periodo di formazione o di pratica professionale.

4. Nell'ambito delle scuole, dei servizi sociali e dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti previsti dall'ordinamento giuridico, è consentita transitoriamente al solo fine di garantire la copertura dei servizi.

5. Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello a tempo pieno è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale a tutti gli effetti.

6. L'assunzione del personale dirigenziale è disciplinata con separato provvedimento di legge.

Art. 10.

Accesso all'impiego di cittadini comunitari e non comunitari

1. I cittadini e le cittadine degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati ad essi equiparati possono accedere, presso la Provincia e gli enti di cui all'art. 1, a posti di lavoro che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ordinamento giuridico.

2. Possono accedere a posti di lavoro presso la Provincia e gli enti di cui all'art. 1 anche i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea, secondo il vigente ordinamento giuridico.

Art. 11.

Inserimento di persone con disabilità

1. Al fine di favorire l'inserimento mirato in posti di lavoro dell'Amministrazione provinciale di persone con disabilità nonché di altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, viene istituito un apposito contingente distinto di 40 posti. La riserva di posti è ricostituita a seguito delle avvenute assunzioni, fino al completamento della quota riservata per legge alle categorie protette.

2. A tal fine l'accesso all'impiego è consentito anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali. Il trattamento giuridico ed economico tiene conto della qualificazione professionale acquisita ed è determinato sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

3. Gli enti di cui all'art. 1 provvedono all'attuazione del presente articolo mediante apposito contingente, da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

Capo III

MOBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 12.

Mobilità, comandi, trasferimenti e riqualificazione del personale

1. Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati, salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16, la mobilità, i comandi e la riqualificazione del personale, nonché i trasferimenti tra i servizi, anche se situati in comuni diversi.

2. La relativa disciplina tiene conto dei seguenti principi e criteri:

a) mobilità obbligatoria tra le strutture organizzative e dirigenziali dell'ente di appartenenza, nonché tra gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di servizio o per riduzione delle eccedenze di personale in caso di trasferimento di funzioni e di razionalizzazione, o per riduzione di servizi



o per altri particolari motivi che influiscono sul regolare svolgimento del servizio o per incompatibilità ambientale non superabile;

b) trasparenza e parità di trattamento nelle relative procedure, fatto salvo il diritto di precedenza del personale in esubero;

c) rispetto, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, delle richieste di mobilità, trasferimento o comando del personale;

d) comando di personale presso altri enti o da questi ultimi presso la Provincia, dietro rimborso dei relativi oneri;

e) distacco, ai fini di formazione e di aggiornamento, di personale degli enti di cui all'art. 1 presso enti o imprese pubbliche o private o distacco di personale di enti o imprese pubbliche o private presso gli enti di cui all'art. 1;

f) distacco del personale avente i requisiti fissati dalle leggi provinciali di settore presso enti pubblici o privati per prestare servizio sociale volontario e per svolgere attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, compresa la disciplina dei rispettivi rapporti e contratti di lavoro;

g) trasferimento d'ufficio nei casi previsti;

h) accettabilità del trasferimento, anche in considerazione della disponibilità di mezzi pubblici; in caso di mancato assenso al trasferimento sono considerate accettabili le distanze non superiori a 50 chilometri dalla sede di servizio, fermo restando che eventuali distanze di pendolarismo già esistenti tra il luogo di residenza e la sede di servizio, superiori a 50 chilometri, possono essere superate solo con il consenso delle parti. Ulteriori criteri possono essere previsti con contratto collettivo di comparto.

3. Il trasferimento ad altra sede di servizio del personale con figli di età inferiore a tre anni, con diritto al congedo parentale, e del personale che fruisce delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, avviene con il suo preventivo consenso, fatta eccezione per il trasferimento per insuperabile incompatibilità ambientale.

4. Il personale provinciale comandato ad altri enti viene collocato fuori ruolo per la durata del comando. Al termine del comando tale personale viene collocato in soprannumero nella dotazione organica, fino a quando si liberano posti nella rispettiva qualifica funzionale o nel rispettivo profilo professionale.

5. I posti che si rendono vacanti nell'amministrazione provinciale e negli enti di cui all'art. 1 devono essere resi noti al personale tramite intranet o altri mezzi di comunicazione.

Art. 13.

Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi

1. Con regolamento di esecuzione vengono emanate le norme sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:

a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della libera professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività libero professionale trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale;

b) non è consentito accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche non remunerate in società cooperative o di cariche in società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici; questi ultimi incarichi fanno parte degli obblighi di servizio;

c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza, esercitare saltuariamente e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui proventi lordi ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche non superano in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l'indennità integrativa speciale; in ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all'importo annuo di 7.000,00 euro;

d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, assumere cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

e) per attività extraservizio di modica entità, con esclusione delle attività di cui alle lettere a) e b) l'autorizzazione si ritiene concessa fino alla concorrenza dell'importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare e a condizione che non sussista un conflitto d'interesse o pregiudizio per il servizio. In tal caso è sufficiente una comunicazione scritta al/alla superiore preposto/preposta, che effettua le relative verifiche;


f) sono consentite solo attività extraservizio che non comportano un conflitto d'interesse ed il cui impegno temporale non pregiudica in alcun modo l'attività di servizio; in caso di conflitto d'interesse o di conseguenze negative sul servizio, l'autorizzazione è immediatamente revocata;

g) il personale dirigente può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attività extraservizio occasionali e temporanee, che comportino un impegno non significativo ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate; rimangono comunque salvi i limiti di cui alle lettere c) e f);

h) in caso di svolgimento di attività senza l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, è inflitta una sanzione disciplinare da stabilirsi con la presente legge;

i) non è consentito, inoltre, attribuire incarichi retribuiti di qualsiasi natura a soggetti, già lavoratori privati e pubblici, collocati in quiescenza, ad eccezione degli incarichi per prestazioni sanitarie, che sono possibili secondo le disposizioni vigenti nel Servizio sanitario provinciale. È altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o incarichi in organi di governo degli enti di cui all'art. 1 e degli enti e società da essi controllati. Fanno eccezione i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari di organi elettivi. Sono consentiti incarichi e collaborazioni a titolo gratuito presso amministrazioni pubbliche, per la durata massima di un anno, non prorogabile né rinnovabile;

j) è consentito conferire a personale già in pensione incarichi in commissioni di concorso e di esami, commissioni di gara, nonché in organi collegiali consultivi.



2. Con regolamento di esecuzione sono emanate disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività non consentite al personale.

3. Il personale è tenuto ai sensi delle vigenti disposizioni sugli obblighi di servizi e di comportamento ad informare per iscritto il diretto/la diretta superiore sugli interessi finanziari o non finanziari che possano comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta il personale fornisce a tale riguardo ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

4. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico ad una persona dipendente da un ente pubblico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ente di appartenenza. Essi comunicano inoltre, in relazione a tali incarichi e al relativo espletamento, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti annualmente, sia i successivi aggiornamenti.

5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali della stessa amministrazione, sempreché entro un congruo termine l'ente non offra un adeguato impiego a tempo pieno.

6. Le disposizioni sull'incompatibilità non trovano applicazione nei confronti del personale assunto nell'ambito dell'istruzione o nella ricerca scientifica con contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.

Capo IV

PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE SUL POSTO DI LAVORO

Art. 14.

Pari opportunità sul posto di lavoro

1. L'Amministrazione provinciale e gli enti di cui all'art. 1 adottano, in osservanza delle disposizioni dello Statuto di autonomia, misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di parità di trattamento e pari opportunità per garantire, nell'accesso all'impiego, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, al colore della pelle, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

2. Essi garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

3. Gli enti individuano l'unità organizzativa competente per la predisposizione e promozione delle iniziative volte a dare attuazione alle disposizioni provinciali, statali e dell'Unione europea; a tal fine essi coinvolgono le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

4. I compiti di cui al comma 3 sono affidati ad un comitato unico di garanzia per le pari opportunità, con presenza paritaria di entrambi i generi. La composizione del comitato, i compiti e le modalità di funzionamento sono disciplinati con contratto collettivo a livello di comparto o, sulla base dello stesso, a livello decentrato.

Art. 15.

Obblighi di servizio e di comportamento e pubblicazione

1. L'Amministrazione provinciale e gli enti di cui all'art. 1, sentite le organizzazioni sindacali, definiscono gli obblighi di servizio e di comportamento del personale e li raccolgono in un codice di comportamento.

2. Al codice di comportamento del personale va data adeguata pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'ente di appartenenza. Per il personale con accesso al sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza la pubblicazione sul sito costituisce adeguata pubblicità.

Capo V

DIRITTI SINDACALI

Art. 16.

Partecipazione sindacale

1. Gli enti di cui all'art. 1 informano le organizzazioni sindacali rappresentative sulle misure di carattere generale inerenti ai rapporti di lavoro. Le relative modalità sono disciplinate con contratto collettivo.

Art. 17.

Diritti e rappresentatività sindacali

1. È garantito al personale il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.


2. L'amministrazione si confronta periodicamente con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto su questioni attinenti al rapporto di lavoro e alle condizioni di lavoro del personale.

3. L'efficienza dell'amministrazione, che è al servizio della cittadinanza, è obiettivo comune degli enti di cui all'art. 1 e delle organizzazioni sindacali, e costituisce oggetto di confronto tra le parti.

Art. 18.

Assemblee sindacali

1. Il personale ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per un massimo di 10 ore annue retribuite pro capite, salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva di comparto. La partecipazione alle assemblee può avvenire, esclusa ogni retribuzione, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Previo consenso del datore di lavoro, le assemblee possono essere indette, per ragioni organizzative e per consensi-



re la partecipazione retribuita del personale, anche fuori dell'orario di lavoro. L'amministrazione mette a disposizione i locali in cui tenere le assemblee.

2. Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'amministrazione. Le assemblee possono essere indette anche dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) come tale.

3. L'indizione di un'assemblea è comunicata per iscritto all'amministrazione almeno sei giorni prima, se l'assemblea riguarda il personale docente ed equiparato, e almeno tre giorni lavorativi prima, se riguarda il restante personale. L'amministrazione comunica per iscritto con almeno 48 ore di anticipo eventuali ed eccezionali fatti ostativi che impongano lo spostamento di data dell'assemblea. Il personale docente ed equiparato comunica almeno due giorni prima al/alla dirigente preposto/preposta la sua partecipazione all'assemblea e il restante personale almeno il giorno prima.

4. Salva diversa disciplina stabilita a livello di comparto, nelle scuole le assemblee si svolgono di regola a partire dalle ore 13,00. Durante le attività di valutazione e di esami non possono essere svolte assemblee sindacali. Nelle scuole dell'infanzia le assemblee sono indette in modo che sia comunque garantito il servizio fino alle ore 12,30. La partecipazione ad un'assemblea in orario di servizio da parte del personale delle scuole dell'infanzia il cui servizio termina prima dell'assemblea stessa rientra tra le ore retribuite di cui al comma 1.

5. I contratti collettivi disciplinano le modalità di esercizio del diritto di assemblea, con riguardo, in sede di indizione della stessa, alle esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolar modo quelli alla salute, alla sicurezza e all'istruzione.

Art. 19.

Dirigenti sindacali, congedi e permessi sindacali

1. Sono dirigenti sindacali i dipendenti componenti degli organi direttivi e statutari delle organizzazioni sindacali.

2. Per il libero esercizio del loro mandato essi:

a) non sono soggetti, quando svolgono attività sindacale, ad alcuna gerarchia nell'ambito dell'Amministrazione;

b) conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, escluso il trattamento accessorio connesso con lo svolgimento di compiti specifici;

c) non possono essere trasferiti ad altra sede di servizio o comandati ad altri enti senza il loro consenso.

3. I congedi, i permessi e le aspettative sindacali sono disciplinati dalla contrattazione collettiva a livello intercompartimentale, tenendo conto dei principi di contenimento delle spese sul personale, nonché delle materie attribuite alla contrattazione collettiva.

Art. 20.

Locali delle organizzazioni sindacali e affissioni

1. Gli enti di cui all'art. 1 mettono a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative, con almeno 500 iscritti a livello di comparto, un idoneo locale in un luogo da concordarsi con le medesime. Per lo svolgimento dell'attività sindacale nelle strutture periferiche di grandi dimensioni possono essere inoltre messi a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative adeguati spazi.

2. Nelle sedi di servizio è messo a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative l'uso gratuito di un apposito spazio, in luogo idoneo, visibile e accessibile al personale, per l'affissione di notiziari, circolari ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di interesse sindacale e del lavoro. A tal fine può essere messo a disposizione, se disponibile, anche uno spazio sul portale elettronico interno.

3. L'affissione di comunicazioni al di fuori degli spazi di cui al comma 2 è vietata.

Art. 21.

L'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

1. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti nei servizi pubblici essenziali individuati dall'ordinamento giuridico, vengono disciplinate con contratto collettivo di comparto le relative specifiche modalità di astensione dal lavoro e le prestazioni minime indispensabili presso gli enti di cui all'art. 1.

2. Al fine di prevenire azioni di sciopero vengono previste, con contratto collettivo, procedure di raffreddamento dei conflitti di lavoro, di mediazione e di conciliazione.

3. Le modalità di esercizio del diritto di sciopero tendono, in riferimento al previsto periodo di astensione dal lavoro, ad evitare effetti sproporzionati sulle prestazioni di servizio.

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22.

Formazione e qualificazione del personale

1. L'Amministrazione provinciale provvede alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione e alla riqualificazione del personale provinciale. Tali iniziative di formazione e aggiornamento supportano i percorsi di carriera del personale e assicurano il costante adeguamento delle competenze ai nuovi obiettivi strategici e gestionali dell'amministrazione.

2. Le modalità di partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dall'Amministrazione provinciale o da enti esterni alla stessa sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. Nella contrattazione di comparto possono essere previsti criteri generali in materia.



3. Il personale dipendente di uno degli enti aderenti all'accordo intercompartimentale può, previa disponibilità, partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dall'Amministrazione provinciale e dagli altri enti.

Art. 23.

Tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro

1. In ogni comparto può essere istituito un apposito collegio di conciliazione per il tentativo di conciliazione, previsto dall'ordinamento giuridico per le controversie individuali di lavoro, di competenza del giudice ordinario. Resta ferma la facoltà del personale di avvalersi delle procedure di conciliazione davanti al collegio di conciliazione istituito presso la Ripartizione Lavoro della Provincia.

2. Nel contratto di comparto può essere prevista l'istituzione di un collegio di conciliazione per ogni singolo ente o per gruppi di enti. I singoli enti possono avvalersi del collegio di conciliazione di un ente appartenente anche ad un altro comparto, previo consenso dell'ente medesimo e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del comparto di appartenenza del proprio personale.

3. Il collegio di conciliazione è composto da tre componenti, di cui un/una rappresentante nominato/nominata dall'amministrazione nelle osservazioni scritte di cui al comma 7 e un/una rappresentante del personale da nominare nella richiesta di cui al comma 6. Il collegio è presieduto da un/una presidente esterno/esterna all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. In mancanza di accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, il/la presidente del collegio di conciliazione e il sostituto/la sostituta sono nominati, su istanza dell'amministrazione o di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal/dalla presidente del tribunale di Bolzano.

4. Gli enti del rispettivo comparto stabiliscono la sede del collegio di conciliazione.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal/dalla dipendente, è consegnata alla sede del collegio di conciliazione o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita all'amministrazione di appartenenza a cura del/della dipendente o dell'organizzazione sindacale cui ha conferito apposito mandato.

6. La richiesta di cui al comma 5 deve precisare:

- a) l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio del/della dipendente;
- b) il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti alla procedura;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni a sostegno della pretesa;
- d) la nomina del proprio/della propria rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

7. Entro 30 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del/della dipendente, deposita osservazioni scritte presso la sede del collegio di conciliazione. Nello stesso atto l'amministrazione nomina il proprio/la propria rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito il/la presidente del collegio fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi al collegio di conciliazione, il/la dipendente può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione a cui aderisce o ha conferito mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

8. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal/dalla dipendente, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi della relativa normativa statale.

9. Se non si raggiunge un accordo fra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini della stessa sono riassunti nel verbale, con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

10. Al/alla presidente del collegio di conciliazione e al suo sostituto/alla sua sostituta spetta un adeguato compenso da stabilirsi dalla Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

Art. 24.

Arbitrato per le controversie di lavoro

1. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto dal codice di procedura civile, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia al collegio di conciliazione di cui all'art. 23, in funzione di collegio arbitrale, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale il personale aderisce o abbia conferito mandato.


2. La relativa richiesta può essere presentata nel corso del tentativo di conciliazione ed è inserita nel verbale; essa può essere inoltre presentata mediante successiva richiesta da depositare presso la sede del collegio arbitrale.

3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere la precisa pretesa, nonché le altre indicazioni previste al comma 6 dell'art. 23.

4. Il collegio arbitrale può determinare un termine per la presentazione di documenti o mezzi istruttori da parte dei contendenti ed ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione ritenuta necessaria ai fini della pronuncia del lodo arbitrale.

5. Il collegio emette il lodo arbitrale entro due mesi dalla chiusura dell'istruttoria. Se il lodo non è emesso entro sei mesi dal deposito della richiesta di cui al comma 2, può essere adita l'autorità giudiziaria.

6. Al/Alla presidente del collegio arbitrale e al suo sostituto/alla sua sostituta spetta un adeguato compenso da stabilirsi dalla Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.



Art. 25.

*Attuazione del patto generazionale
nel pubblico impiego*

1. La Provincia e gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia adottano opportune misure per ridurre la disoccupazione attraverso l'assunzione di giovani disoccupati fino a 35 anni di età, nonché di altre categorie da individuarsi sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal piano pluriennale per l'occupazione della Provincia.

2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata alla riduzione dell'orario di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva.

3. Le spese per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e per l'assunzione per intero, da parte dell'ente di appartenenza dei contributi di previdenza e di quiescenza corrispondenti al periodo di riduzione dell'orario di lavoro del personale di cui al comma 2, sono effettuate nei limiti dei risparmi di spesa derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 2.

Art. 26.

*Previdenza complementare
e trattamento di fine rapporto*

1. Nei confronti del personale degli enti di cui all'art. 1 continua ad applicarsi la disciplina stabilita dai contratti collettivi provinciali in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto.

2. Al personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia può essere anticipato il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, nei limiti della misura spettante ai sensi della vigente normativa provinciale. Tale anticipazione può includere, previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, anche la quota, o parte di essa, di spettanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Art. 27.

*Assunzione dell'amministrazione del personale
degli enti dipendenti dalla Provincia*

1. Ai fini del contenimento delle spese e per garantire un trattamento economico possibilmente uniforme, il personale degli enti dipendenti dalla Provincia può essere trasferito, salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16, all'Amministrazione provinciale, ferma restando la sua dipendenza funzionale dal rispettivo ente, al quale è messo a disposizione.

Art. 28.

*Proroga del contratto di lavoro
fino alla fine dell'anno formativo*

1. In attesa di una nuova disciplina con contratto collettivo ed al fine di contenere le spese di personale, l'orario di lavoro del personale dell'integrazione e delle scuole dell'infanzia con contratto di lavoro a tempo determinato viene prorogato fino alla fine dell'anno formativo alle seguenti condizioni:

a) prestazione di servizio effettivo nell'arco dell'anno formativo per non meno di 210 giorni e

b) disponibilità del personale a prestare servizio nella scuola dell'infanzia estiva o in altre forme di assistenza di minori con disabilità per recuperare i giorni di lavoro mancanti ai fini della copertura dell'intero anno formativo.

Art. 29.

Collocamento a riposo d'ufficio

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento delle spese di personale degli enti di cui all'art. 1, la Giunta provinciale stabilisce il collocamento a riposo d'ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione tenendo conto dei seguenti criteri:

a) un'età anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia;

b) graduale riduzione dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio, garantendo comunque la permanenza in servizio fino all'età anagrafica necessaria per escludere la riduzione della pensione;


c) previsione del trattamento in servizio oltre il termine di cui alla lettera a) al fine di maturare il diritto alla pensione, e comunque non oltre l'età prevista dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

2. In deroga al comma 1 trovano applicazione le specifiche disposizioni statali vigenti per la dirigenza medica e sanitaria.

Art. 30.

Permessi per mandato politico locale

1. Il personale eletto in un consiglio comunale ha diritto di assentarsi dal servizio per poter partecipare alle sedute del consiglio, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo ove si svolgono le sedute. I presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese; i consiglieri comunali di tutti i comuni per un massimo di due ore per ogni seduta di consiglio.



Art. 31.

Assenza per malattia - certificato medico

1. In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico deve essere richiesto a partire dal secondo giorno lavorativo di malattia. In caso di ripetute assenze giornaliere per malattia è facoltà dell'amministrazione richiedere il certificato medico anche per ogni singola assenza.

Capo VII

ORDINAMENTO DISCIPLINARE

Art. 32.

Principi generali e competenze

1. Al personale degli enti di cui all'art. 1 si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa provinciale sulla responsabilità dirigenziale, sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari, compresa la sospensione cautelare dal servizio, possono essere definiti più dettagliatamente dai contratti collettivi.

3. Gli enti di cui all'art. 1 individuano l'unità organizzativa e l'organo competenti per i procedimenti disciplinari, compresa la sospensione cautelare; questi ultimi provvedono, su segnalazione del direttore/della direttrice dell'unità organizzativa in cui il/la dipendente lavora o sulla base delle informazioni in loro possesso, alla contestazione dell'addebito al/alla dipendente medesimo/medesima, istruiscono il procedimento disciplinare e, in caso di comprovata colpa, applicano la sanzione. Per il personale della Provincia, l'individuazione dell'unità organizzativa e dell'organo competente per i procedimenti disciplinari spetta alla Giunta provinciale.

4. La sanzione disciplinare può essere impugnata dal/dalla dipendente innanzi alla commissione di conciliazione, che su accordo delle parti può fungere anche da organo arbitrale.

Art. 33.

Tipologia delle sanzioni disciplinari e criteri applicativi

1. La violazione degli obblighi di servizio e di comportamento nonché l'infrazione alle norme penali da parte del personale danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- a) censura;
- b) riduzione dello stipendio;
- c) sospensione dal servizio;
- d) licenziamento con preavviso;
- e) licenziamento senza preavviso.

2. In sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari vengono rispettati i seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) gravità della violazione;
- c) responsabilità connesse alla posizione rivestita dal/dalla dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causati all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con particolare riguardo al comportamento del personale, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso dell'infrazione di più dipendenti in accordo tra di loro;
- g) gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dell'infrazione.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2 può essere irrogata anche la sanzione disciplinare più o meno grave tra quelle previste al comma 1.

4. Le mancanze non espressamente previste sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 2, facendo riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di servizio e di comportamento di cui all'art. 15 e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dagli articoli da 35 a 39.

5. Il danno causato all'amministrazione o a terzi per effetto del comportamento doloso o gravemente colposo tenuto dal personale in servizio comporta comunque l'obbligo del risarcimento del relativo danno ai sensi della vigente normativa.

Art. 34.

Censura

1. La censura consiste in un rimprovero scritto.
2. La censura viene irrogata per:

- a) lievi inosservanze degli obblighi di servizio o di comportamento, compreso il mancato rispetto dell'articolazione dell'orario di lavoro;
- b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altro personale o nei confronti degli utenti o del pubblico;
- c) negligenza nella cura dei locali, di beni mobili o di strumenti affidati al personale o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, esso debba espletare azione di vigilanza;
- d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, se ne è derivato un danno o un disservizio;
- e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- f) saltuario insufficiente rendimento;



g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato un danno o un pericolo non grave all'amministrazione.

Art. 35.

Riduzione dello stipendio

1. La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quarto dello stipendio mensile del livello in godimento e non può avere durata superiore a sei mesi. In caso di ingiustificata assenza dal servizio o abbandono dello stesso, oltre alla sanzione disciplinare, il trattamento economico complessivo è ridotto in proporzione al periodo di assenza. In caso di riduzione dello stipendio gli oneri previdenziali e sociali sono computati sull'intera retribuzione.

2. La riduzione dello stipendio è inflitta per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'irrogazione della censura oppure in caso di mancanze di particolare gravità;

b) ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

c) svolgimento di attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;

d) svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell'orario di lavoro senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o in violazione dei relativi limiti. In tale caso il 30 per cento del corrispettivo lordo, percepito per la relativa attività, spetta all'amministrazione d'appartenenza. In caso d'attività autorizzata, il 30 per cento dei relativi proventi lordi che superano il 30 per cento dello stipendio in godimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), spettano all'amministrazione di appartenenza. Il mancato versamento di tali proventi all'amministrazione d'appartenenza entro il termine stabilito comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nel rispetto del procedimento di cui all'art. 39.

Art. 36.

Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione fino a 60 giorni.

2. La sospensione dal servizio è inflitta per:

a) assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono del servizio; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del personale, nonché agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o a terzi;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altro personale, nonché alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della libertà di opinione di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

e) qualsiasi comportamento illecito da cui sia derivato un danno o pericolo grave all'amministrazione, agli utenti o a terzi.

3. Il personale sospeso dal servizio, alla prima scadenza successiva, non può ottenere una valutazione positiva ai fini della progressione economica. Il periodo di sospensione è detratto a tutti gli effetti, giuridici, economici e previdenziali, dal computo dell'anzianità. Durante il periodo di sospensione il personale non può accedere al posto di lavoro.

Art. 37.

Licenziamento con preavviso

1. La sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto del vigente termine di preavviso, si applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste all'art. 35, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una delle mancanze di cui all'art. 36;

b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati, quando in relazione alla posizione rivestita il personale abbia un obbligo di vigilanza o controllo;

c) rifiuto espresso del trasferimento, disposto con provvedimento divenuto definitivo, per motivate esigenze di servizio;

d) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;

e) persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;


g) svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell'orario di lavoro senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, se recidivo. In tale caso il 30 per cento del corrispettivo lordo percepito per la relativa attività spetta all'amministrazione di appartenenza. In caso di attività autorizzata i relativi proventi che superano il 30 per cento dello stipendio in godimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), spettano all'amministrazione di appartenenza.

Art. 38.

Licenziamento senza preavviso

1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, per i quali sussiste l'obbligo di denuncia;



b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altro personale o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera a), anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna penale definitiva per la quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 39.

Procedimento disciplinare

1. L'organo competente per il procedimento disciplinare, su segnalazione del diretto/della diretta superiore o d'ufficio, istruisce il procedimento disciplinare e procede alla tempestiva contestazione scritta dell'addebito al/alla dipendente.

2. Il/La dipendente può presentare le sue controdeduzioni entro i successivi 20 giorni dalla contestazione dell'addebito. Al/Alla dipendente o, su espressa delega, alla persona di fiducia o al/alla rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Il predetto termine deve essere inoltre concesso al/alla dipendente ogni volta avvenga una modifica o integrazione della contestazione o venga acquisita nuova documentazione. Ogni modifica o integrazione della contestazione deve avvenire in forma scritta. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni comporta la decadenza dell'azione disciplinare.

3. Il/La dipendente è convocato/convocata dal/dalla responsabile del procedimento disciplinare, comunque nel rispetto del termine di cui al comma 2, per essere sentito/sentita a propria difesa, con l'eventuale assistenza di una persona di fiducia o di un/una rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4. Concluso il contraddittorio innanzi al/alla responsabile del procedimento disciplinare, quest'ultimo/ultima irroga la sanzione disciplinare ovvero provvede all'archiviazione, dandone comunicazione all'interessato/interessata e al suo diretto/alla sua diretta superiore. In caso di mancata comparizione dell'interessato/interessata per giustificati motivi, si provvede a nuova convocazione. In tal caso il termine di cui al comma 5 decorre dalla data della nuova convocazione.

5. Il procedimento disciplinare, compresa l'eventuale sospensione cautelare dal servizio, si estingue entro 120 giorni dalla data della contestazione, salva la sospensione ai sensi degli articoli 40 e 41. Su richiesta del/della dipendente il procedimento può essere inoltre sospeso, con indicazione del relativo termine, per consentire all'interessato/interessata che versi in particolari condizioni psico-fisiche di sottoporsi a terapia o per verificare se sussistono le condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Qualora il procedimento disciplinare sia sta-

to sospeso, il termine di cui sopra decorre dalla data di riattivazione dello stesso procedimento. Il procedimento disciplinare si estingue comunque qualora decorrano più di 120 giorni senza che venga adottato alcun atto del procedimento.

6. Con il consenso scritto del/della dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Il procedimento disciplinare per l'irrogazione della censura può essere delegato dalle singole amministrazioni ai dirigenti preposti.

8. In caso di avvio di un procedimento disciplinare o di irrogazione di una sanzione disciplinare, il pagamento del premio base di produttività per il relativo periodo di valutazione può essere sospeso o negato o ridotto. Inoltre in tale caso possono essere anche temporaneamente sospese o ridotte le indennità direttamente connesse con l'attività oggetto della contestazione.

Art. 40.

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il personale al quale siano stati contestati fatti disciplinari punibili con la sanzione del licenziamento dal servizio e qualora sussistano indizi sulla sua colpevolezza può essere sospeso cautelativamente dal servizio, con privazione della retribuzione, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di altri sei mesi.

2. La sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a 30 giorni può essere disposta anche prima della contestazione degli addebiti qualora:

a) vi sia la necessità di ulteriori accertamenti;

b) si tratti di fatti punibili con la sanzione della sospensione o della destituzione dal servizio e

c) sussistano indizi di colpevolezza.

3. In caso di sospensione ai sensi del comma 2, l'amministrazione deve comunicare contestualmente al provvedimento di sospensione l'oggetto degli accertamenti.


4. Quando il procedimento disciplinare non si conclude con il licenziamento dal servizio, nell'individuazione e determinazione della sanzione si tiene conto del periodo di sospensione cautelare.

5. Il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare dal servizio, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio. Tale periodo non è in ogni caso valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento.

Art. 41.

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.



2. Il personale può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi degli articoli 37 e 38.

3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del personale fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. La sospensione è obbligatoria nei casi di cui all'art. 38, comma 1, lettera e).

5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica quanto previsto dall'art. 43, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

6. Quando il procedimento disciplinare non si conclude con il licenziamento dal servizio, nell'individuazione e determinazione della sanzione si tiene conto del periodo di sospensione cautelare.

7. Il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare dal servizio, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio. Tale periodo non viene comunque valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento.

Art. 42.

Assegno alimentare mensile

1. Al personale sospeso dal servizio ai sensi degli articoli 40, comma 1, e 41, è corrisposto un assegno alimentare fino al 50 per cento della retribuzione fissa mensile utile ai fini della tredicesima mensilità, nonché gli eventuali assegni per il nucleo familiare, escluso ogni compenso accessorio comunque denominato. Al personale deve essere comunque garantito il minimo vitale, qualora non disponga di un sufficiente reddito familiare.

Art. 43.

Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. In caso di fatti aventi rilevanza penale, per i quali vi sia l'obbligo di denuncia, oltre alla presentazione della denuncia viene aperto il procedimento disciplinare. Questo rimane tuttavia sospeso fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva, salvo che la documentata presenza di prove certe incontestabili consenta la conclusione del procedimento disciplinare. La sospensione è disposta anche nel caso in cui, nel corso del procedimento disciplinare, emerga un fatto per il quale si possa configurare un reato perseguibile d'ufficio.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, se l'amministrazione viene a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del/della dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Rimane salva la facoltà di cui al comma 1.

3. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere ripreso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza passata in giudicato all'amministrazione. Quest'ultima provvede ad una nuova contestazione degli addebiti, tenendo conto dell'esito del procedimento penale. In seguito ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare può comunque essere avviato entro il termine di decadenza di cui sopra.

4. Il procedimento disciplinare riaperto è concluso entro 120 giorni dalla riapertura.

5. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione o proscioglimento con formula piena, il/la dipendente ha diritto alla retribuzione spettante in base al contratto individuale di lavoro per il periodo della sospensione temporanea, detratto l'assegno alimentare.

Art. 44.

Pubblicazione dell'ordinamento disciplinare

1. All'ordinamento disciplinare va data adeguata pubblicità mediante affissione in luogo accessibile al personale dell'ente di appartenenza. Per il personale con accesso al sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza la pubblicazione sul sito costituisce adeguata pubblicità.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 45.

Disciplina transitoria


1. Nelle materie di cui all'art. 2 le disposizioni di legge o di regolamento previgenti cessano di avere efficacia dal momento in cui entrano in vigore le diverse disposizioni derivanti da una fonte normativa anche di rango inferiore, a meno che una legge successiva non disponga espressamente in senso contrario.

2. Nelle materie non rientranti tra quelle di cui all'art. 2 la normativa provinciale in vigore cessa di avere efficacia dal momento in cui entra in vigore la disciplina risultante dai contratti collettivi provinciali, a meno che una legge provinciale successiva non disponga espressamente in senso contrario.

Art. 46.

Integrazione provinciale della pensione per determinate categorie di personale

1. Con decorrenza 1° gennaio 2015 l'integrazione provinciale della pensione, prevista dall'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, in favore del personale dirigente e coordinatore cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, segue gli aumenti degli stipendi di livello del personale della Provincia.



2. La disciplina di cui al comma 1 è estesa al personale che fruisce tutt'ora dei benefici di cui all'art. 46-*bis* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, aggiunto dall'art. 19 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, nonché di cui all'art. 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e all'art. 47 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

3. A partire dal 1° gennaio 2015 l'integrazione spettante ai superstiti prevista dall'art. 46-*bis* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, spetta esclusivamente al coniuge e segue i criteri della pensione di reversibilità.

Art. 47.

Revisione della disciplina sulla trasformazione graduale di indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini.

1. Con contratto collettivo si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell'indennità di funzione e di coordinamento e dell'indennità per dirigenti sostituiti in assegno personale pensionabile.

Art. 48.

Proroga incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali dei direttori reggenti ripartizioni provinciali sono prorogati fino al riordinamento della ripartizione affidata e comunque non oltre il 2018.

2. Dopo l'art. 65-*sexies* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 65-*septies* – 1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale sul riordinamento del servizio sanitario provinciale, i contratti dei dirigenti di cui agli articoli 11, 12-*bis* e 12-*quinquies* rimangono in atto.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 12-*bis* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«7. Il personale, anche chiamato dall'esterno o in comando, che alla data di entrata in vigore del presente articolo di legge ha ricoperto per almeno cinque anni la funzione di dirigente tecnico-assistenziale, viene confermato nella nomina per ulteriori cinque anni, previo parere positivo del superiore preposto. Le ulteriori riconferme del personale sopracitato possono avvenire anche in mancanza dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico.».

Art. 49.

Allineamento del compenso orario per lavoro straordinario e del prezzo mensa

1. Al fine di garantire parità di trattamento del personale degli enti di cui all'art. 1, per la prestazione di ore di lavoro oltre l'orario settimanale previsto dal rispettivo contratto collettivo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto dal rispettivo contratto collettivo intercompartimentale. Con contratto collettivo si provvede al graduale allineamento dei maggiori compensi orari sinora previsti.

2. Con contratto collettivo si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'allineamento del prezzo mensa per il personale degli enti di cui all'art. 1 a quello praticato per il personale della Provincia.

Art. 50.

Personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

1. Per il personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado trovano applicazione gli articoli da 2 a 8, 9 comma 4, 10, 15, 21, 25, 29 e 30.

2. La Giunta provinciale definisce i presupposti e le modalità per i comandi e la diversa utilizzazione del personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Art. 51.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 1.500.000,00 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa all'unità previsionale di base 02100 di cui alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, di 1.500.000,00 euro e con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 02100, 02105, 02110, 04126 e 04127 a carico dell'esercizio 2015 e autorizzati per gli interventi di cui all'art. 46 e 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, all'art. 15 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, e successive modifiche, e alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, abrogati dall'art. 52 della presente legge.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 52.

Abrogazione di norme

1. Nelle materie in cui la presente legge rinvia per la relativa disciplina a fonti normative diverse dalla legge o dal contratto collettivo, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all'entrata in vigore della relativa disciplina.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:

a) gli articoli 13, 36 e 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche;

b) gli articoli 46, 47, 48, 49, 52, 53 e 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche;

c) gli articoli 6, 11 e 35 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche;

d) gli articoli 57, comma 3 e 60, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche;



e) gli articoli 48, 52, 68, 69, 70, 73, 74, 84, 86, 87, 88, 91 e 97 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche;

f) l'art. 12 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;

g) gli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, e successive modifiche;

h) l'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15;

i) la legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche;

j) l'art. 18 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12;

k) l'art. 65, comma 7, del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008;

l) l'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1;

m) art. 59, comma 5, lettera b), della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 maggio 2015

KOMPATSCHER

15R00333

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo 2015, n. 069/Pres.

Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'articolo 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 15 aprile 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli da 112 a 142, inseriti nel Titolo VIII dedicato alla disciplina delle professioni turistiche;

Visto l'art. 137-bis, così come introdotto nella legge regionale 2/2002 dall'art. 51, comma 1 della legge regionale 26/2012, che dispone il riconoscimento e la promozione delle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate

«Centri di turismo attivo», finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale;

Considerato che il comma 3 dell'art. 137-bis della legge regionale 2/2002, demanda ad un regolamento di attuazione, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, il compito di disciplinare i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni, nonché le forme della loro promozione attuata da Turismo FVG ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

Considerata la necessità di fornire agli operatori interessati le indicazioni necessarie ai fini dell'attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» all'aggregazione tra gli operatori medesimi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 9 gennaio 2015, di approvazione in via preliminare, del «Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)»;

Visto il parere favorevole a maggioranza, espresso ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 2/2002, sulla suddetta deliberazione della Giunta regionale, da parte della II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 18 febbraio 2015 e comunicato con nota prot. gen. n. 0002092/P di data 19 febbraio 2015;

Ritenuto, quindi di emanare il «Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 6 marzo 2015, di approvazione in via definitiva, del «Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)»;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento di attuazione disciplina, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale, nonché le forme di promozione dei centri di turismo attivo attuate dalla Turismo FVG.

Art. 2.

Attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo»

1. Ai fini dell'attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici di cui all'art. 1, il soggetto interessato presenta domanda alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di seguito Direzione centrale, Servizio turismo, di seguito Servizio, sottoscritta e redatta sul modello approvato con decreto del Direttore centrale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Nella domanda sono indicati:

a) le finalità dell'aggregazione in armonia con quanto previsto dall'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale 2/2002, e con l'art. 1 del presente regolamento;

b) la tipologia di servizi offerti, avuto riguardo alla necessità che l'offerta sia comprensiva di più servizi di fruizione turistica del territorio, e non limitata al semplice accompagnamento di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale;

c) i nominativi degli operatori aggregati appartenenti ai professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII della legge regionale 2/2002 o agli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta.

3. Alla domanda è allegato l'atto da cui risulta la costituzione dell'aggregazione tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo.

4. Il Servizio, verificato in sede di istruttoria della domanda il possesso dei requisiti che consentono l'accoglimento della stessa, attribuisce al soggetto istante la denominazione di «Centro di turismo attivo» con decreto del Direttore del Servizio, cui copia è contestualmente inviata all'istante ed alla Turismo FVG per le finalità di cui all'art. 3.

Art. 3.

Promozione dei centri di turismo attivo attuate dalla Turismo FVG

1. La Turismo FVG attua la promozione delle aggregazioni tra operatori economici cui sia stata attribuita la denominazione di «Centro di turismo attivo», previa domanda del centro stesso cui è allegato un programma delle attività proposte.

2. La promozione è attuata con le modalità di volta in volta indicate nei piani strategici e operativi adottati dalla Turismo FVG, con particolare riguardo all'inserimento dei servizi e delle attività proposte ed offerte sul territorio regionale dal centro di turismo attivo nei portali tematici che individuano altrettanti segmenti turistici.

3. Il programma delle attività proposte può essere implementato e modificato di volta in volta senza alcuna limitazione e con modalità concordate tra la Turismo FVG ed il centro di turismo attivo.

4. In caso di cessazione o di sospensione dell'erogazione dei propri servizi, ovvero di modifica della compagine dell'aggregazione, il centro di turismo attivo effettua una tempestiva comunicazione alla Direzione centrale ed alla Turismo FVG per la cancellazione del centro di turismo attivo dai portali tematici di cui al comma 2 o per l'aggiornamento della lista degli operatori aggregati.

Art. 4.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

15R00327



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2015, n. 073/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», emanato con proprio decreto 2 aprile 2014, n. 071/Pres., come modificato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0106/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009;

Considerato che l'art. 5 del Regolamento contiene un riferimento al Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007, scaduto il 31 dicembre 2013, in base al quale era possibile dare esecuzione agli aiuti in questione per un ulteriore periodo di sei mesi dalla scadenza;

Considerato che sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Com-

missione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in vigore dal 1° luglio 2014;

Ritenuto di adeguare il riferimento contenuto nell'art. 5 del Regolamento alla normativa comunitaria da ultimo citata, attualmente in vigore, in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato che l'art. 7 del Regolamento prevede che la domanda di contributo possa essere presentata entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con riferimento al quale può essere presentata la singola domanda;

Considerato che le imprese le quali utilizzano il contratto di solidarietà difensivo sono solitamente interessate da significativi processi di riorganizzazione aziendale e di risanamento economico e finanziario che prevedono l'espletamento di una notevole mole di adempimenti;

Ritenuta pertanto l'opportunità, al fine di garantire il maggiore accesso possibile al contributo di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, di individuare un termine più ampio di quello attuale per la presentazione della domanda, prevedendo che la domanda stessa possa essere presentata entro centottanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con riferimento al quale può essere richiesto il beneficio regionale;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 24 marzo 2015 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 608, con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giu-



gno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71.

(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifica all'art. 5
del decreto del Presidente della Regione 71/2014*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)), è sostituita dalla seguente:

«*b*) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014;».

Art. 2.

*Modifica all'art. 7
del decreto del Presidente della Regione 71/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 71/2014 le parole «entro i successivi sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi centottanta giorni».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00328

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2015, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).

(*Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 51 Speciale del 9 giugno 2015*)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 33/5 del 26.5.2015;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 2/2008

1. Alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) dopo l'art. 1.1 è inserito il seguente articolo:

«Art. 1.2.

1. Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-*quinquies*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» (Testo *A*), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-*quinquies* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell'aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori.

2. Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l'integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata tabella *A*) e le note per condotte con categoria di posa «B».



TABELLA A

Distanze minime di sicurezza dai fabbricati (1) di condotte di 1a specie (con pressione superiore a 24 bar) e con categoria di posa "B" (2) (3)

Mop in bar (4)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75 e oltre
Diam. in mm	Distanza di sicurezza in metri										
fino a 200	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
" 300	47	51	56	60	64	69	73	77	81	86	90
" 400	64	70	75	81	86	92	98	103	109	114	120
" 500	81	88	95	102	109	116	122	129	136	143	150
" 600	98	106	114	123	131	139	147	155	164	172	180
" 700	115	125	134	144	153	163	172	182	191	201	210
" 800	132	143	154	164	175	186	197	208	218	229	240
" 900	149	161	173	185	197	210	222	234	246	258	270
" 1000	166	179	193	206	220	233	246	260	273	287	300
" 1100	183	198	212	227	242	257	271	286	301	315	330
" 1200 e oltre	200	216	232	248	264	280	296	312	328	344	360

(1) S'intendono anche i fabbricati isolati.

(2) I metanodotti si distinguono in condotte di 1a, 2a e 3a specie come indicato dal Decreto del 17/4/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico; quelle di 1a specie hanno pressione superiore a 24 bar.

(3) Le categorie di posa sono di tipo "A", "B" e "D" e sono indicate nello stesso decreto:
 - categoria di posa di tipo "A" sono i tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile (pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra, di cemento e simili);
 - cat. di posa di tipo "B" sono i tronchi in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile;
 - cat. di posa di tipo "D" sono i tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi drenanti.

(4) "MOP" è la Pressione Massima Operativa della condotta.

3. Per evitare l'effetto domino, le distanze minime tra le condotte vicine devono essere calcolate per un decimo di quelle della prima colonna della Tabella A, prevista nel precedente comma 2, purché non inferiori a 5 metri.

4. Le condotte di prima specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati, anche isolati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m, essa è calcolata sui valori della Tabella A, prevista nel comma 2, per condotte con categoria di posa «D» purché non sia inferiore a 30 metri e s'impieghino, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m, manufatti di protezione come indicati dal decreto ministeriale del 17.4.2008.

5. Le distanze di sicurezza delle centrali di compressione devono essere uguali a quelle delle condotte in uscita dalle stesse centrali di cui alla Tabella A prevista nel comma 2.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 giugno 2015


D'ALFONSO

(Omissis).


15R00351

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 8 2 2 *

€ 4,06

